



**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
TRIENNIO 01/01/2023 – 31/12/2025
COMPARTO GAS ACQUA**

INDICE

Articolo 1	Campo di applicazione – Durata
Articolo 2	Relazioni sindacali e partecipazione
Articolo 3	Orario di lavoro (all. 1 e 2) / buoni pasto / part time
Articolo 4	Permessi
Articolo 5	<i>Smart working</i>
Articolo 6	Premio di risultato (addendum n. 1 con all. A)
Articolo 7	Indennità (all. 3 e 4)
Articolo 8	Previdenza complementare
Articolo 9	TFR (all. 5)
Articolo 10	Formazione
Articolo 11	Salute, sicurezza ed ambiente
Articolo 12	Polizze assicurative
Articolo 13	Impianti audiovisivi di videosorveglianza (all. 6) e dispositivi <i>black box</i> nei veicoli aziendali (all. 7)
Articolo 14	Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (all. 8)
Articolo 15	Funzioni Tecniche
Articolo 16	Norma finale e rinvii

Articolo 1

Campo di applicazione – Durata

1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica al personale dipendente, di AGECE – Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Gas Acqua, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, anche in posizione di comando o distacco, e con contratto di apprendistato professionalizzante. Il Contratto non può contenere norme in contrasto con le leggi, con i Contratti collettivi nazionali del comparto Gas Acqua, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente.
2. Il presente Contratto triennale 2023-2025, produce la sua efficacia dalla data di recepimento in CdA sulla base delle decorrenze previste nel corpo del testo e sostituisce, per gli istituti trattati nel presente articolato, tutti i Contratti integrativi precedenti.

Articolo 2

Relazioni Sindacali e partecipazione

1. Le Parti, confermati i distinti ambiti di competenza, convengono di incontrarsi per un reciproco scambio di informazioni nei tempi e nei contenuti descritti nell'art. 5 punto 2) del vigente CCNL Gas Acqua.
2. Le Parti confermano che qualunque informazione fornita nell'ambito dei suddetti incontri relativi a materie con carattere strettamente riservato o altamente confidenziale non può essere condivisa con gli altri dipendenti o con qualunque altro soggetto diverso dai partecipanti, ai sensi del richiesto impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati previsto dal menzionato articolo, fatta salva diversa indicazione di AGECE.
3. Durante suddetti incontri, con cadenza quadrimestrale, rispettivamente entro fine maggio per il primo quadrimestre, ed entro fine settembre per il secondo, o in casi di impedimento secondo le scadenze concordate, le Parti concordano di porre in essere dei momenti di verifica dei livelli di inquadramento e di determinare dei percorsi di crescita individuale, oltre che verificare l'andamento dei KPI.

Articolo 3

Orario di lavoro / buoni pasto / part time

Le Parti riprendono il contenuto dell'accordo aziendale relativo all'orario di lavoro, sottoscritto in data 22/05/2018 (prot. n. 9995 del 12/06/2018 – delibera del CdA AGECE n. 69 del 05/06/2018) e della circolare n. 14 del 2019 (prot. n. 13284 del 23/08/2019), stabilendo le seguenti modifiche e/o integrazioni.

a) per i dipendenti di sede storica, cimiteriale, uffici della ristorazione scolastica con CCNL Gas Acqua:

- la pausa pranzo minima, comprovata da timbrature di uscita ed entrata, viene estesa ad almeno 30 minuti.

Il dipendente ha quindi due possibilità:

1. usufruire dei 30 minuti di pausa in maniera continuativa dopo le ore 13;
2. frazionare i 30 minuti usufruendo di massimo 10 minuti nella "fascia di presenza"¹ tra le 09:00 e le 13:00, e almeno 20 minuti dopo le ore 13:00.

Qualora il dipendente non timbri i 30 minuti minimi di pausa obbligatori giornalieri, verranno inseriti d'ufficio 30 minuti dalle 13:00 alle 13:30.

Resta fermo l'obbligo di effettuare la pausa dopo le 6 ore e 30 minuti, con le modalità sopra indicate.

L'attuale "pausa caffè" di 20 minuti viene eliminata;

b) per tutti i dipendenti con CCNL Gas Acqua:

- la maturazione del buono pasto avviene per ogni giornata intera lavorata, ossia con almeno due ore lavorate dopo la pausa pranzo (comprovata da timbrature di uscita ed entrata), quindi anche al dipendente part time che svolge la sua attività lavorativa con un rientro di almeno due ore dopo la pausa pranzo di almeno 30 minuti (o frazionata nella modalità sopra descritta 10+20minuti);
- per i farmacisti la maturazione del buono pasto avviene per ogni giornata in cui effettuano un orario spezzato (mattina e pomeriggio);
- il valore nominale del buono pasto, verrà aumentato a € 8,00 dal primo mese intero utile successivo al recepimento in CdA del presente contratto aziendale (si ricorda che i buoni pasto vengono caricati sulle tessere il mese successivo a quello di maturazione);
- il nuovo sistema di maturazione dei buoni pasto avverrà simultaneamente all'incremento del

¹ Cfr. accordo prot. 9995/2018.

valore del buono pasto spiegato nel periodo precedente;

- c) Viene confermata la normativa vigente (d. lgs. 81/2015) relativa alla regolamentazione del lavoro a tempo parziale, con la quale, dietro valutazione aziendale, viene garantita:
la concessione del part time obbligatoria ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti nonché in luogo del congedo parentale;
la priorità nella concessione del part time ai lavoratori che assistano familiari affetti dalle patologie citate o usufruiscano dei permessi di cui alla 104 per familiari;
la priorità nella concessione del part time per genitori di figli di età non superiore a tredici anni;
la priorità nella concessione del part time rispetto alle assunzioni a part time;
Le Parti si rendono sempre disponibili ad incontrarsi per confrontarsi in merito ad eventuali casistiche specifiche
- d) Viene confermata la seguente tabella (pagina 5 nel precedente accordo, prot. n. 9995/2018):

Dipendenti assunti	Orario settimanale	FERIE	4 NOVEMBRE (a)	FESTIVITA' SOP-PRESSE (b)	SOMMA (a) + (b)
ante 01/03/2002	5 giorni	167 h e 12 min	7 h e 36 min	22 h 48 min	30 h e 24 min
	6 giorni	164 h e 40 min	6 h e 20 min	25 h e 20 min	31 h e 40 min
post 01/03/2002	5 giorni	170 h	7 h e 36 min	assorbite nell'orario	7 h e 36 min
	6 giorni	170 h	6 h e 20 min	assorbite nell'orario	6 h e 20 min
farmacisti	5 giorni	176 h	8 h	24 h	32 h
	6 giorni	173 h e 20 min	6 h e 40 min	26 h e 40 min	33 h e 20 min

Articolo 4

Permessi

- In aggiunta ai permessi già riconosciuti dal CCNL e da accordi aziendali, viene stabilita la previsione di permessi retribuiti (per un totale annuo pari a 38 ore totali, comprensive del tempo di percorrenza) in caso di visita presso strutture ospedaliere/pubbliche e private, per il tempo strettamente necessario (con documentazione medica che attesti la visita con evidenza dell'orario o autocertificazione), effettuata durante la "fascia di presenza"² dalle 09:00 alle 13:00, da e per la sede di lavoro.
- I permessi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per visita di figli minori e genitori presso strutture ospedaliere/pubbliche e private, per il tempo strettamente necessario (con documentazione medica che attesti la visita con evidenza dell'orario o autocertificazione), effettuate durante la "fascia di presenza"³ dalle 09:00 alle 13:00, da e per la sede di lavoro.
- La richiesta di tali permessi va presentata entro 3 giorni prima della fruizione e va autorizzata dal proprio

² Cfr. accordo prot. 9995/2018.

³ Cfr. accordo prot. 9995/2018.

responsabile.

4. Il dipendente, al momento del rientro in servizio, dovrà produrre alla sezione risorse umane, oltre alla documentazione medica che attesti l'orario della visita propria o figli minori e genitori, anche un'autocertificazione in merito al grado di parentela con il soggetto accompagnato.
Il dipendente dovrà timbrare l'uscita e l'entrata dal posto di lavoro. L'ufficio risorse umane provvederà ad inserire il giustificativo, comprensivo anche dei tempi di percorrenza (rilevabili dalle timbrature di uscita ed entrata dal luogo di lavoro), nel limite della fascia oraria 09:00 – 13:00.
Qualora il dipendente si rechi direttamente alla visita medica senza passare dal luogo di lavoro, si considererà il tempo di percorrenza/visita a partire dalle ore 09:00.
Qualora la visita/tempo di percorrenza per il rientro al lavoro si protragga oltre le ore 13:00, il permesso sarà riconosciuto solo fino alle ore 13:00.
5. Le 38 ore annue di permessi hanno validità fino al 31/12 di ciascun anno. Pertanto, qualora non vengano tutte utilizzate entro il 31/12 dell'anno di competenza l'eventuale residuo sarà azzerato.
6. Per l'anno 2023 le 38 ore di permesso retribuito saranno proporzionate al numero di mesi che intercorrono dal primo mese intero utile successivo al recepimento in CdA del presente CIA a dicembre 2023.
7. Si conviene di prevedere una fase sperimentale per permettere di verificare l'impatto del nuovo sistema sulla realtà aziendale, per procedere ad eventuali modifiche e migliorie del nuovo sistema.

Articolo 5

Smart working

1. Le Parti si impegnano ad affrontare la tematica dello *smart working* ed a definire, quanto prima e comunque entro e non oltre il 30/06/2023, un protocollo aziendale, che costituirà un allegato del presente CIA.

Articolo 6

Premio di risultato

1. Le Parti concordano sul contenuto dell'allegato "Accordo sul Premio di Risultato – CCNL Gas Acqua Triennio 2023-2025", parte integrante del presente Contratto Integrativo Aziendale (addendum n. 1);
2. Si precisa inoltre che:
 - a) la curva di ponderazione non trova più applicazione;
 - b) le Parti si impegnano a incontrarsi entro fine maggio per il primo quadrimestre, ed entro fine settembre per il secondo, o in casi di impedimento secondo le scadenze concordate tra le parti, per un aggiornamento complessiva dei KPI ed a valutare eventuali azioni correttive in caso di performance non in linea con gli obiettivi prefissati o qualora sorgessero fattori esterni non prevedibili e/o non imputabili ai lavoratori, che rendessero oggettivamente impraticabili gli obiettivi assegnati.
 - c) per quanto riguarda il premio di risultato di competenza dell'anno 2023, per il calcolo si terrà conto a partire dal 01/01/2023 e non dalla data di recepimento in CdA.

Articolo 7

Indennità

1. Le Parti confermano il contenuto integrale dell'accordo aziendale sulle indennità, sottoscritto in data 01/08/2019 (prot. n. 12632 del 07/08/2019 – delibera CdA AGECE n. 88 del 17/09/2019).
2. Le Parti confermano il contenuto dell'accordo aziendale sottoscritto in data 05/04/2018 (prot. n. 7390

del 27/04/2018 – delibera CdA AGECE n. 44 del 24/04/2018) relativo all'indennità per maneggio denaro.

3. L'azienda consegnerà due camici all'anno ad ogni farmacista (anche somministrato).
4. Le parti hanno definito alla luce di quanto disposto dal vigente CCNL Gas Acqua (art. 18) che prevede che il singolo lavoratore venga classificato tra i diversi livelli di inquadramento in virtù dell'analisi della mansione svolta, della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione stessa, quali il "ruolo svolto", ovvero l'insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate, e del contesto in cui l'attività è esercitata, e le "modalità operative", ovvero il grado di autonomia per il raggiungimento dei risultati e nei confronti della posizione superiore, un impianto indennitario da corrispondere ai dipendenti inquadrati a livello direttivo (liv. 7 e 8) e Q del CCNL Gas Acqua, *alla luce del maggior impegno e responsabilità necessari al fine di conseguire gli obiettivi di risultato ed efficienza che l'Azienda si pone, riconosciuto altresì in ragione della delicatezza e delle caratteristiche dell'incarico, tenuto anche conto dell'autonomia attribuita nell'esercizio dello stesso.*

A fronte dunque della particolare importanza e complessità dei ruoli ricoperti dal personale direttivo e Quadro, dell'ordinario svolgimento da parte dello stesso personale di prestazioni lavorative che richiedono caratteristiche tecniche e professionali specifiche, oltre che del menzionato livello di responsabilità derivante dalla gestione autonoma di un team di lavoro, la proposta è così di seguito articolata:

Liv. Q	€ 2.600,00
Liv. 8	€ 1.700,00
Liv. 7	€ 1.300,00

Gli importi si intendono annui, lordi comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali (non imponibili TFR).

Gli importi verranno erogati in rate mensili, per 12 (dodici) mensilità, ed inseriti nel corpo del cedolino. Per il calcolo delle indennità si considererà, di norma, come decorrenza il primo mese intero successivo al recepimento in CdA. Nello specifico, per l'anno 2023, per il personale inquadrato a livello Q del CCNL Gas Acqua la quota sarà erogata integralmente con decorrenza 01/01/2023, mentre per il personale inquadrato nei livelli 7 e 8 l'indennità sarà erogata pro quota dal primo mese intero successivo al recepimento in CdA come sopra descritto.

Le Parti convengono la natura sperimentale di tale sistema indennitario e si impegnano ad incontrarsi per ridefinire gli estremi di quanto disposto dal presente articolo.

Il Contratto non può contenere norme in contrasto con le leggi, con i Contratti collettivi nazionali del comparto Gas Acqua, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente.

5. Dal primo mese intero successivo alla data di recepimento in CdA del CIA, il presente articolo disapplica il punto 6 "straordinari" dell'accordo aziendale prot. n. 9995 del 12/06/2018.

Articolo 8

Previdenza complementare

1. Viene stabilito l'aumento dello 0,3% del contributo a carico azienda, oltre a quanto già previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali, per chi è iscritto ai fondi di previdenza complementare contrattuali e/o negoziali.

Articolo 9

T.F.R.

1. Le Parti confermano il contenuto dell'accordo aziendale sottoscritto in data 03/08/2007 "sul regolamento per erogazione di anticipazioni T.F.R."

Articolo 10

Formazione

1. In ottemperanza all'art. 20 del vigente CCNL Gas Acqua, le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale del personale riveste un'importanza strategica ai fini dell'adeguamento qualitativo della struttura alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, per una maggiore produttività e competitività aziendale, oltre che essere strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, l'Azienda definisce e attua un piano della formazione permanente, volto a sviluppare le competenze professionali ed organizzative che coinvolga tutti i dipendenti.
2. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità delle iniziative formative saranno oggetto di informativa a livello aziendale secondo le modalità previste all'art. 5 punto 2). L'informativa riguarderà anche il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.
3. Anche la tematica relativa alla formazione sarà oggetto degli incontri, con cadenza quadrimestrale, menzionati all'art. 2 comma 3 del presente documento.
4. Le ore di formazione, qualora dovessero essere svolte fuori dall'orario di lavoro, continueranno ad essere retribuite ai dipendenti, come orario ordinario di lavoro.

Articolo 11

Salute, sicurezza ed ambiente

1. L'Azienda si impegna a programmare, promuovere e controllare tutti gli interventi necessari per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a mettere in atto periodicamente momenti di osservazione ed eventuali azioni ed interventi organizzativi, anche tramite il "comitato applicazione e verifica protocollo sicurezza" istituito in data 16/03/2020, per garantire il benessere organizzativo e lo stress da lavoro.
2. Le Parti concordano di rafforzare il ruolo degli RLS anche tramite formazione, oltre quella prevista dal "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" del 2008 e dal CCNL di categoria vigente, fino ad un massimo di ulteriori 2 ore.
3. Per tutto quanto non previsto in materia nel CCNL Gas Acqua vigente, si rimanda al d. lgs. 81/2008.

Articolo 12

Polizze assicurative

1. Le coperture assicurative stipulate da AGECE e sulla gestione dei relativi sinistri riguardano:

Ramo	Scadenza	Compagnia	Cosa copre la polizza
POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISK- incendio degli immobili aziendali e del patrimonio storico	30/09/2024	ITAS MUTUA	I rischi legati alla proprietà e gestione di immobili, come ad esempio incendio, danneggiamenti, fenomeno elettrico, acqua condotta, etc.
Infortuni	30/09/2024	GROUPAMA	Infortunio e morte di Dirigenti con contratto Federmanager e di conducenti dei veicoli aziendali
POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI settore Gas Acqua	30/09/2024	AIG	Gli infortuni dei dipendenti AGECE a cui è applicato il CCNL Gas Acqua

Tutela legale	30/09/2024	ITAS MUTUA	Le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti dei soggetti assicurati, direttamente connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto di AGECE
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro	30/09/2024	ITAS MUTUA	Quanto AGECE sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza
Responsabilità civile patrimoniale	30/09/2024	LLOYD'S OF LONDON	I casi in cui l'Azienda debba risarcire un terzo per le perdite patrimoniali da quest'ultimo subite a causa di atti e/o omissioni colposi commessi dai dipendenti/amministratori aziendali nell'esercizio delle rispettive funzioni, nonché per l'ipotesi in cui l'Azienda stessa sia chiamata a risarcire un danno erariale. Tra le appendici alla polizza RC Patrimoniale, figura anche la copertura assicurativa per progettisti interni obbligatoria per il Codice degli Appalti Pubblici, che viene attivata di volta in volta

Articolo 13

Impianti audiovisivi di videosorveglianza e dispositivi *black box* nei veicoli aziendali

1. Le Parti confermano il contenuto dell'accordo aziendale "sulla videosorveglianza" sottoscritto in data 17/05/2019 (prot. n. 9083 del 03/06/2019 – delibera n. 49 del 28/05/2019) e successivo aggiornamento (prot. n. 19858 del 06/09/2022).

2. Le Parti confermano il contenuto dell'accordo aziendale "sulle *black box*" sottoscritto in data 14/05/2019 (prot. n. 9084 del 03/06/2019 – delibera n. 50 del 28/05/2019).
3. Le Parti si impegnano a sviluppare un accordo per l'utilizzo di apparecchiature di registrazione telefonica e sul trattamento delle conversazioni telefoniche con gli utenti, che costituirà un allegato del presente CIA.

Articolo 14

Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

1. Alla luce dei cambiamenti organizzativi intervenuti dalla data di sottoscrizione dell'accordo aziendale "sulla regolamentazione e pianificazione delle prestazioni indispensabili nell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" per il servizio farmaceutico e cimiteriale del 28/09/2009, le Parti si impegnano a stipulare un nuovo accordo che tenga conto della nuova struttura organizzativa aziendale, che costituirà un allegato del presente CIA.

Articolo 15

Funzioni Tecniche

1. Le parti si impegnano entro il 31/05/2023, a redigere un regolamento aziendale con relativi incentivi per funzioni tecniche, così come previsto dall'art. 45 del nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore lo scorso 01/04/2023.

Articolo 16

Norma finale e rinvii

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia, solo per quanto espressamente disciplinato.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo aziendale in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
3. Qualora ci fossero degli accordi aziendali vigenti preesistenti non richiamati espressamente nel presente contratto integrativo le Parti concordano di valutarne l'inserimento.
4. Le Parti si riservano di incontrarsi anche laddove vi sia un aggiornamento normativo che vada ad impattare sulle discipline contenute nel presente documento.

Le federazioni sindacali Femca CISL e Filctem CGIL ribadiscono la necessità di un incontro da effettuarsi entro fine febbraio 2025 e 2026 per valutare l'adeguamento degli importi del Premio di Risultato all'inflazione.



Verona, 17/04/2023

per AGECE

dott.ssa Silvia Bertoldi

per le RSU aziendali Gas Acqua

ing. Barbara Adami

sig. Gianantonio Bussola

dott. Michele Coratto

dott. Matteo Filippi

rag. Maristella Zago

per le OO.SS. Gas Acqua

sig. Massimo Meneghetti – FEMCA CISL

sig. Gianni Morandini – FILCTEM CGIL

L'accordo è stato siglato dalle Parti in data 17/04/2023 e recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione di AGECE n. ____ del ____/____/2023 (prot. n. ____ del ____/____/2023).



All.ti:

ALLEGATO 1 (art. 3 del CIA)

Prot. 9995 del 12/06/2018 – accordo quadro per il personale con contratto gas acqua (orario di lavoro)

ALLEGATO 2 (art. 3 del CIA)

Prot. 13284 del 23/08/2019- circolare n. 14/2019 sull'osservanza della pausa

ALLEGATO 3 (art. 7 del CIA)

Prot. 12632 del 07/08/2019 – accordo sulle indennità

ALLEGATO 4 (art. 7 del CIA)

Prot. 7390 del 27/04/2018 – accordo su maneggio denaro

ALLEGATO 5 (art. 9 del CIA)

Accordo sul regolamento per erogazione di anticipazioni TFR

ALLEGATO 6 (art. 13 del CIA)

Prot. 9083 del 03/06/2019 – accordo videosorveglianza

Prot. n. 19858 del 06/09/2022 – aggiornamento

ALLEGATO 7 (art. 13 del CIA)

Prot. 9084 del 03/06/2019 – accordo black box

ALLEGATO 8 (art. 14 del CIA)

Accordo in caso di Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Addendum n. 1 con All. A (art. 6 del CIA)

“Accordo sul Premio di Risultato – CCNL Gas Acqua Triennio 2023-2025” con KPI 2023-2025



ACCORDO SUL PREMIO DI RISULTATO - CCNL GAS ACQUA TRIENNIO 2023-2025
(art. 6 CIA Gas Acqua)

Si conviene di redigere un nuovo piano triennale 01/01/2023 – 31/12/2025 per rivalutare l'ambito economico e ridefinire gli indicatori, perseguendo obiettivi di miglioramento.

La determinazione del totale distribuibile del premio di risultato avviene come di seguito riportato:

quota indipendente dall'EBIT aziendale + quota variabile dipendente dal valore dell'EBIT.

La somma risultante, da riparametrare tra i livelli di inquadramento, vale per ogni anno del triennio 2023-2025, e non è soggetta a variazione.

i) QUOTA INDIPENDENTE DALL'EBIT AZIENDALE, c.d. "QUOTA KPI":

La quota "indipendente dall'EBIT aziendale", per ciascuna annualità, è pari a € 510.239,70, che sarà distribuita a seconda del raggiungimento dei **KPI** (*Key Performance Indicators*), individuati per le singole unità organizzative a cui appartengono i lavoratori di AGECE.

ii) QUOTA VARIABILE DIPENDENTE DAL VALORE DELL'EBIT, c.d. "QUOTA EBIT":

La quota variabile, per ciascuna annualità, è un importo che dipende dal valore dell'EBIT (differenza tra valore e costi della produzione (A-B) del conto economico riclassificato aziendale al 31/12 dell'anno di riferimento) a seconda degli scaglioni riportati in **Tabella 1**.

TABELLA 1		
<i>n. scaglione</i>	<i>Scaglioni EBIT</i>	<i>"Quota EBIT"</i>
I	< 1.750.000 €	€ 0,00
II	1.750.001 - 2.250.000 €	€ 58.500,00
III	2.250.001 - 2.850.000 €	€ 74.250,00
IV	> 2.850.001 €	€ 90.000,00

DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL PREMIO

Il valore economico totale del premio di risultato complessivamente distribuibile (dato dalla somma tra le due quote) risulta essere:

TABELLA 2						
ipotesi	i) “Quota KPI”		scaglioni EBIT	ii) “Quota EBIT”		totale distribuibile (i+ii) 2023-2025 ¹
1	€ 510.239,70	+	< 1.750.000 €	€ 0,00	=	€ 510.239,70
2	€ 510.239,70	+	1.750.001 - 2.250.000 €	€ 58.500,00	=	€ 568.739,70
3	€ 510.239,70	+	2.250.001 - 2.850.000 €	€ 74.250,00	=	€ 584.489,70
4	€ 510.239,70	+	> 2.850.001 €	€ 90.000,00	=	€ 600.239,70

¹ L'importo totale distribuibile è da intendersi come tetto massimo, non modificabile in caso di variazioni (aumento o riduzione) di organico (esempio: in caso di nuove assunzioni verrà ridotto il pro capite, il totale deve rimanere invariato, mentre in caso di riduzione di organico verrà aumentato il pro capite).

Il valore economico del premio di risultato annuo erogabile pro-capite viene definito in modo diversificato per raggruppamenti omogenei e riferibili al livello di inquadramento secondo i raggruppamenti indicati nella tabella di seguito riportata (**Tabella 3**).

L'appartenenza al raggruppamento verrà definita sulla base dell'inquadramento del lavoratore (anche se incaricato e non confermato) al 31/12 dell'anno di competenza del premio, a prescindere dalla data di erogazione dello stesso.

Si riportano nella **Tabella 3** sotto indicata gli importi economici erogabili per il triennio 2023-2025 suddivisi per raggruppamento di livelli²:

TABELLA 3				
raggruppamento livelli	I scaglione EBIT	II scaglione EBIT	III scaglione EBIT	IV scaglione EBIT
Liv. 1 e 2	€ 1.850,00	€ 2.145,00	€ 2.225,00	€ 2.305,00
Liv. 3 e 4	€ 2.300,00	€ 2.595,00	€ 2.675,00	€ 2.755,00
Liv. 5 e 6	€ 2.450,00	€ 2.745,00	€ 2.825,00	€ 2.905,00
Liv. 7 e 8	€ 2.700,00	€ 2.995,00	€ 3.075,00	€ 3.155,00
Liv. Quadri	€ 3.300,00	€ 3.595,00	€ 3.675,00	€ 3.755,00

TABELLA 3 bis (di cui della precedente Tabella)								
Raggrup. livelli	I scaglione EBIT		II scaglione EBIT		III scaglione EBIT		IV scaglione EBIT	
Liv. 1 e 2	€ 1.850	€ 0	€ 1.850	€ 295	€ 1.850	€ 375	€ 1.850	€ 455
Liv. 3 e 4	€ 2.300	€ 0	€ 2.300	€ 295	€ 2.300	€ 375	€ 2.300	€ 455
Liv. 5 e 6	€ 2.450	€ 0	€ 2.450	€ 295	€ 2.450	€ 375	€ 2.450	€ 455
Liv. 7 e 8	€ 2.700	€ 0	€ 2.700	€ 295	€ 2.700	€ 375	€ 2.700	€ 455
Liv. Quadri	€ 3.300	€ 0	€ 3.300	€ 295	€ 3.300	€ 375	€ 3.300	€ 455

Gli importi indicati nella tabella, per la parte relativa alla **"Quota KPI"**, saranno distribuiti a seconda del grado di raggiungimento dei KPI (*Key Performance Indicators*), *individuati per misurare le performance di AGECE in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici delle singole attività*.

Il modello di riferimento utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni aziendali prevede la sezione, il servizio e la Farmacia come unità funzionali minime per la raccolta degli indicatori di performance.

Per ciascuna unità sono stati individuati alcuni indicatori (KPI), ai quali sono stati attribuiti un peso percentuale e un valore obiettivo per ciascun anno di riferimento.

L'elenco complessivo è riportato **nell'allegato A**, parte integrante del presente accordo.

Per ciascun indicatore, il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato mediante il rapporto tra il valore consuntivo effettivamente conseguito al 31/12 di ciascun anno e il valore obiettivo fissato per il medesimo anno.

Il valore della prestazione relativa al singolo indicatore sarà corrispondente al risultato percentuale raggiunto.

Per valori di raggiungimento del KPI superiori al 100% verrà riconosciuto il valore del 100%.

N.B. Il precedente documento relativo alla curva di ponderazione non trova più applicazione.

² Gli importi indicati in Tabella 3 e 3bis sono stati calcolati con riferimento al dato dell'organico aziendale al 28/02/2023. Al 31/12 di ciascun anno verranno riparametrati a seconda dell'organico aziendale, come previsto dalla precedente nota.

La somma dei risultati raggiunti dagli indicatori individuati per ciascuna unità organizzativa, ciascuno moltiplicato per il proprio peso, determinerà il valore complessivo raggiunto dalla sezione.

Nell'ipotesi in cui non sia più applicabile e/o oggettivamente impraticabile, anche per cause non imputabili ai lavoratori interessati, uno degli indicatori (KPI) individuati, il peso dello stesso verrà automaticamente riproporzionato sugli altri ancora esistenti.

L'erogazione del premio avverrà dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, indicativamente con la mensilità di maggio e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

AVENTI DIRITTO

Il Premio di Risultato spetta al personale subordinato con qualifica di operaio, impiegato, quadro o apprendista in forza nell'anno di riferimento ed assegnato stabilmente (non in prova o temporaneamente assegnato) ai Servizi di AGECE il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL GAS-ACQUA.

In caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno verrà erogata una quota del premio pari ai mesi di effettivo servizio, computando le frazioni superiori ai 15 giorni come mese intero, e non computando le frazioni minori o uguali ai 15 giorni.

Al personale dipendente di AGECE con contratto a termine, il premio di risultato verrà riconosciuto in misura proporzionale al servizio prestato, indipendentemente dal momento di erogazione del premio.

Al personale con contratto a tempo parziale l'erogazione avverrà proporzionalmente all'orario svolto nell'anno.

Relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato con AGECE, che presta la propria attività lavorativa e quindi la propria produttività in Aziende/Amministrazioni diverse (sia che di tratti di distacco che di comando), AGECE si impegna a garantire un premio di produttività in misura pari alla media del premio erogato ai lavoratori dell'unità di provenienza al netto di quanto percepito per lo stesso o analogo titolo dall'Azienda utilizzatrice.

Al personale con la qualifica di apprendista si applicano gli importi esposti in **Tabella 3**, a seconda del livello di appartenenza, riparametrati con le percentuali applicate alla retribuzione dei primi trenta mesi di tutta la durata dell'apprendistato.

Nel caso di responsabili che coordinino più sezioni, il valore della prestazione sarà calcolata applicando lo stesso peso agli indicatori di prestazione complessiva delle singole sezioni coordinate (ad esempio nel caso di 2 sezioni coordinate, il responsabile sarà premiato con il 50% della prestazione complessiva di ciascuna unità).

In caso di trasferimenti del dipendente in corso d'anno, il premio verrà erogato pro quota mensile a seconda degli uffici di appartenenza.

Eventuali altre casistiche verranno valutate durante gli incontri quadrimestrali.

CRITERI DI EROGAZIONE

L'importo attribuibile ad ogni dipendente sarà proporzionato all'effettiva presenza, definita considerando le ore lavorate sulle ore lavorabili;

l'importo complessivo, attribuibile ad ogni lavoratore, scaturente dalla somma delle risultanze di cui ai punti precedenti andrà successivamente proporzionato rispetto all'effettivo orario di lavoro (tempo pieno o part time) osservato dal singolo lavoratore.

Si precisa che, esclusivamente ai fini dei presenti criteri di erogazione, si intende con:

1. **ORE LAVORATE:** tutte le ore effettivamente lavorate in base al regime contrattuale di ciascun lavoratore.

Verranno considerate come ore lavorate anche le ore di permesso per donazione di sangue, di midollo osseo, le ore per i permessi previsti dalla Legge 104/92, le ore per astensione obbligatoria di maternità, le ore di congedo matrimoniale, le ore di infortunio riconosciuto dall'INAIL, le ore per i permessi previsti dalla Legge 53/2000, nonché le ore per i permessi sindacali e per assemblea.

2. **ORE LAVORABILI:** tutte le ore attribuibili escluse le festività, ferie, permessi individuali e riposi settimanali.

WELFARE AZIENDALE

Si conferma la possibilità di convertire l'importo del premio in Welfare con le medesime condizioni previste nel "*Regolamento Piano Welfare AGECE*" applicato all'accordo sul Premio di Risultato 2019-2021.

Si prevede l'estensione anche alla figura dell'apprendista.

Si conferma la quota integrativa aziendale pari al 25% dell'importo destinato al piano welfare.

BENEFICI CONTRIBUTIVO/FISCALI DEL PREMIO

Le Parti si danno infine atto che l'erogazione delle cifre legate al Premio di Risultato hanno caratteristiche tali da poter beneficiare del particolare regime fiscale e contributivo per le erogazioni legate ai risultati aziendali nell'ambito della contrattazione di secondo livello e pertanto il presente Accordo sarà regolarmente depositato presso i competenti uffici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Resta inteso che AGECE, pertanto, applicherà su tali importi, le agevolazioni fiscali e contributive nei limiti e nelle condizioni prescritte dalla normativa e dalle circolari esplicative in materia, vigenti nell'esercizio di erogazione.

Relativamente alle risorse di produttività previste dal CCNL Gas Acqua per il triennio 2023-2025 le Parti confermano la volontà di assoggettarle ai medesimi criteri sopra descritti e ritengono quindi che, come tali, possano rientrare nel regime fiscale agevolato sopra richiamato.

Le parti si impegnano a incontrarsi quadrimestralmente per un aggiornamento complessivo dei KPI ed a valutare eventuali azioni correttive in caso di performance non in linea con gli obiettivi prefissati o qualora sorgessero fattori esterni non prevedibili e/o non imputabili ai lavoratori, che rendessero oggettivamente impraticabili gli obiettivi assegnati.

All.ti:

A – Elenco KPI anni 2023 – 2025

NR	Sezione Principale di Rilevazione	KPI	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
1	Area Cimiteriale	% raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Annuale della Qualità (PAQ)	≥ 95%	+2% vs AP	+2% vs AP
2	Area Cimiteriale	Riduzione del tempo medio da data decesso a data tumulazione ceneri ns cimiteri	-5% vs AP	-5% vs AP	-5% vs AP
3	Area Cimiteriale	Aumento dell'incidenza dei nuovi allacciamenti lampade votive su n° nuove concessioni (sepoltura totale in costanza di funerale - LOCULI)	+2% vs AP	+2% vs AP	+2% vs AP
1	Area Tecnica	Rispetto del numero di riatti previsti nel budget	≥ budget -20%	≥ budget	≥ budget
2	Area Tecnica	Rispetto dell'importo complessivo previsto nel budget per gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, approvato ad inizio anno (senza considerare gli eventuali incrementi dell'importo disponibile nel corso dell'anno)	≥ budget	≥ budget	≥ budget
3	Area Tecnica	Rispetto delle scadenze previste per ciascun finanziamento comprese eventuali proroghe (proporzionale). L'obiettivo si considera raggiunto al 100% in assenza di revoca del finanziamento (POR4, PINQUA, ivi compresi eventuali nuovi programmi) ON/OFF	Si	Si	Si
1	Autogestione/Condominii	Incremento dei condomini con applicazione del nuovo bilancio preventivo entro 60 gg dalla chiusura (con letture dei sottocontatori)	95%	+2% vs AP	+2% vs AP
2	Autogestione/Condominii	Incremento del n° dei condomini gestiti	+3 condomini	+3 condomini	+3 condomini
3	Autogestione/Condominii	Consegna degli alloggi (verbale di consegna) prima della data di decorrenza del contratto	95%	+1% VS AP	+1% VS AP
1	Casa	Riduzione dell'insoluto totale rispetto al valore al 31/12 dell'anno precedente (inquilini)	-2% vs AP	-2% vs AP	-2% vs AP
2	Casa	Riduzione dell'insoluto anno precedente/totale emesso l'anno precedente	≤ 5%	<=5%	<=5%
3	Casa	Riduzione del tempo medio di attesa allo sportello	≤ 20 minuti	-5% vs AP	-5% vs AP
1	Patrimonio	Aumento della % di occupazione degli immobili a libero mercato	+2% vs AP	+2% vs AP	+2% vs AP
2	Patrimonio	Incremento del canone medio per mq immobili a libero mercato (compresi sfitti)	+2% vs AP	+2% vs AP	+2% vs AP
3	Patrimonio	Riduzione dei tempi predisposizione pratiche catastali su unità riattate/ristrutturate	≤ 20 giorni	-10% vs AP	-10% vs AP
1	Sezione Farmacie	Raggiungimento del target di vendita non SSN	≥ valore di budget	≥ valore di budget	≥ valore di budget
2	Sezione Farmacie	Riduzione costo del personale rispetto all'anno precedente sul fatturato	-1% vs AP	-2% vs AP	-2% vs AP
3	Sezione Farmacie	Incremento della % Marginalità acquisto prodotti non SSN	+2% vs AP	+2% vs AP	+2% vs AP
1	13 Farmacie	Raggiungimento del target di vendita non SSN	≥ valore di budget	≥ valore di budget	≥ valore di budget
2	13 Farmacie	Incremento della vendita dei farmaci generici rispetto all'anno precedente	+5% vs AP	+5% vs AP	+5% vs AP
3	13 Farmacie	Incremento del valore medio scontrino rispetto all'anno precedente	+2% vs AP	+2% vs AP	+2% vs AP
1	Verona dall'Alto	Incremento vendite di gadget presso la Torre dei Lamberti	+5% vs AP	+5% vs AP	+5% vs AP
2	Verona dall'Alto	Predisposizione e raccolta di un numero di questionari pari almeno al 3% degli accessi con valutazione gradibilità del servizio Torre - valutazione positiva se 4 domande su 5 sono positive (SI/No)	≥ 86% dei questionari ricevuti	+3% vs AP	+2% vs AP
3	Verona dall'Alto	Rispetto dei ricavi da vendita ticket presso la Torre e la Funicolare	≥ valore budget	≥ valore budget	≥ valore budget
1	Servizi Custodia e Guardiania - Impiegato	partecipazione ai corsi di formazione ed attività (come da Piano Performance FF.LL. anno 2023)	100% della partecipazione	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.
2	Servizi Custodia e Guardiania - Impiegato	valutazioni audit di verfiica del servizio	esito positivo audit	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.

NR	Sezione Principale di Rilevazione	KPI	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
3	Servizi Custodia e Guardiania - Impiegato	valutazione dell’apporto del singolo al raggiungimento degli obiettivi e del suo comportamento organizzativo	≥ 60 punti	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.
1	Mense - Impiegati	Incremento del numero di interventi ispettivi svolti da personale interno su strutture interne e esterne	≥2 per sito	+5% vs AP	+5% vs AP
2	Mense - Impiegati	Riduzione tempo medio di risoluzione delle NC della categoria ATTREZZATURA presso le scuole in gestione diretta AGECS	-5% vs AP	-5% vs AP	-5% vs AP
3	Mense - Impiegati	Riduzione delle ore di straordinario	-3% vs AP	-3% vs AP	-3% vs AP
1	Mense - Operatori	Rispetto delle scadenze e dei termini per l’invio degli ordini di acquisto di derrate (per il settore cucine) e di prodotti chimici (per settori di reparto)	= 100%	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.
2	Mense - Operatori	verifica dell’assenza di non conformità in Audit	= 100%	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.
3	Mense - Operatori	valutazione dell’apporto del singolo al raggiungimento degli obiettivi e del suo comportamento organizzativo	≥ 60 punti	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.	in linea con quanto verrà proposto per performance per dipendenti EE.LL.
1	CdG	Incremento numero di incontri mensili con le singole aree di business	≥ 8 per area	≥ 12 per area	≥ 12 per area
2	CdG	Riduzione del delta tra la previsione a finire del valore dell'EBIT calcolata a Giugno e il consuntivo al 31/12 (esclusi accantonamenti a fondo rischi legale)	±15% vs 31/12	±14% vs 31/12	±13% vs 31/12
3	CdG	Riduzione del delta medio mensile tra liquidità prevista a budget e liquidità effettiva	-6% vs AP	-5% vs AP	-4% vs AP
1	Compliance	Ore formazione specifica in tema privacy, antiriciclaggio (eseguita internamente) da misurare come media sul semestre	≥ 20 h/mese	≥ 20 h/mese	≥ 20 h/mese
2	Compliance	Audit privacy e 231	≥ 36	≥ 48	≥ 48
3	Compliance	Revisione modello organizzativo e sistema 231 affinché rifletta l'attuale svolgimento dell'attività lavorativa aziendale (2023 area cimiteriale; 2024 farmacie + ristorazione; 2025 patrimonio)	Si	Si	Si
1	Gare appalti	Riduzione del tempo medio da data ultima seduta pubblica e data avvio verifica requisiti (procedure negoziate o aperte)	≤ 10 giorni	-5% vs AP	-5% vs AP
2	Gare appalti	Riduzione del tempo medio da "data determina o delibera" a "data pubblicazione procedura" (procedure negoziate o aperte)	≤ 25 giorni	-10% vs AP	-10% vs AP
3	Gare appalti	Riduzione del tempo medio da “data email di richiesta con trasmissione allegati tecnici definitivi” e “data pubblicazione procedura” (procedure di affidamento diretto)	≤ 20 giorni	-10% vs AP	-10% vs AP
1	Informatica	Riduzione del tempo medio di evasione delle richieste interne inserite tramite sistema INFORMA	≤ 0,15 giorni	≤ 0,14 giorni	≤ 0,13 giorni
2	Informatica	Incremento del grado di soddisfazione utenti interni da INFORMA	≥ 7	≥ 7,5	≥ 8
3	Informatica	Riduzione tempi indisponibilità strumenti aziendali (Zimbra, rete, server) durante orario di lavoro (8.30-19.30)	≤ 8 h/anno	≤ 7,5 h/anno	≤ 7 h/anno
1	Legale	Riduzione del tempo medio tra consegna fascicolo morosità e data notifica	≤ 8% a.p.	≤ 8% a.p.	≤ 6% a.p.
2	Legale	Riduzione dell’insoluto totale rispetto al valore al 31/12 dell’anno precedente (clienti/utenti cimiteriali)	-2% vs AP	-2% vs AP	-2% vs AP

NR	Sezione Principale di Rilevazione	KPI	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
3	Legale	Riduzione del tempo medio tra data scadenza fattura cimiteriale e data di invio del preruolo (giorni solari)	≤ 10% VS AP	≤ 5% VS AP	≤ 5% VS AP
1	Personale	Implementazione moduli INAZ e digitalizzazione (modulo formazione 1° anno; presenze e turni 2° anno; cruscotti 3° anno)	Si	Si	Si
2	Personale	Travaso dati rileu e rileg	≤ 17 mese	≤ 16 mese	≤ 15 mese
3	Personale	Riduzione tasso di assenza pubblicato su sito web AGECC	-5% vs AP	-5% vs AP	-5% vs AP
1	Protocollo	Riduzione tempo medio registrazione mail in entrata rispetto all'anno precedente	-5% vs AP	-5% vs AP	-5% vs AP
2	Protocollo	Riduzione n. riassegnazioni protocollo rispetto all'anno precedente	-5% vs AP	-5% vs AP	-5% vs AP
3	Protocollo	Riduzione del tempo medio di gestione richieste di copisteria da altre funzioni	≤ 2 giorni	-5% vs AP	-5% vs AP
1	QESH	Mantenimento/estensione certificazione aziendale (2023 area cimiteriale; 2024 farmacie + ristorazione; 2025 patrimonio)	Si	Si	Si
2	QESH	Svolgimento Audit su aree certificate	15 per area	15 per area	15 per area
3	QESH	Implementazione moduli INAZ relativi alla sicurezza (scadenze formazione 1° anno; sorveglianza sanitaria 2° anno; DPI 3° anno)	Si	Si	Si
1	Ragioneria	Riduzione del numero ravvedimenti operosi e sanzioni relativi ad AGECC	≤5 anomalie/anno	≤ 4 anomalie/anno	≤ 3 anomalie/anno
2	Ragioneria	Riduzione del tempo medio tra Data Registrazione Fattura e Data Ricevimento Fattura	≤7 gg	≤6 gg	≤5 gg
3	Ragioneria	Riduzione della giacenza media della liquidità sui conti correnti senza riconoscimento interessi attivi	-10% vs AP	-10% vs AP	-10% vs AP

IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PER IL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO GAS ACQUA

In data 22/05/2018 presso la Sede di AGECE - Palazzo Diamanti - sono presenti il Direttore Generale f. f. di AGECE dott. Giovanni Governo e la R.S.U. Aziendale del settore Immobiliare, Farmacie, Cimiteri e amministrativi Area Ristorazione ed Eventi, assistita dalle OO.SS. territoriali di categoria, CGIL, CISL e UIL.

PREMESSO CHE

- ✓ AGECE ha ravvisato la necessità di regolamentare il trattamento relativo agli orari di lavoro per tutti dipendenti con CCNL Gas Acqua;
- ✓ nel tempo la contrattazione integrativa aziendale è intervenuta in diverse occasioni per regolare la materia;
- ✓ le Parti ritengono necessario rivedere le norme in essere, sulla prestazione lavorativa, conciliandole fra le necessità aziendali e quelle dei lavoratori in armonia con le disposizioni del D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2016;
- ✓ le Parti intendono ristabilire corrette e proficue relazioni sindacali basate sulla informazione, la conoscenza e la trasparenza al fine di ridurre le occasioni di attrito e possibilmente definire percorsi condivisi per valorizzare le competenze e la professionalità dei dipendenti di AGECE.

LE PARTI CONVENGONO

una regolamentazione sui seguenti temi, che sarà applicata a partire dal **01 giugno 2018**:

1. ORARI DI LAVORO
2. FERIE
3. PERMESSI BREVI
4. STRAORDINARI
5. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
6. BUONI PASTO

1. ORARIO DI LAVORO

Nella consapevolezza dell'estrema variabilità e complessità delle attività svolte dall'azienda, in merito alla distribuzione dell'orario, si concordano:

- Orario settimanale distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì;
- Orario settimanale distribuito su sei giorni dal lunedì al sabato, con termine dell'attività lavorativa nella giornata del sabato di norma alle 13:30.

Di regola, in entrambe le ipotesi, il riposo settimanale coincide con la domenica.

Nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni, il sabato è considerato un giorno feriale non lavorato e, per questa ragione, nella circostanza in cui una festività sia con esso coincidente, non è dovuta l'erogazione dell'aliquota retributiva aggiuntiva per festività non goduta, né tanto meno il recupero della festività.

Ai fini del computo mensile delle ore da prestare, ogni giorno di assenza, a qualsiasi titolo, è considerato pari a un giorno equivalente a 7 ore e 36 minuti nel caso di orario su 5 giorni

settimanali o pari a 6 ore e 20 minuti nel caso di orario su 6 gg settimanali; analogo computo è fatto per eventuali giornate festive infrasettimanali.

Il monte ore sarà conteggiato mensilmente e le eventuali eccedenze o carenze saranno tra loro compensate con la flessibilità mensile.

Gli orari di lavoro saranno così articolati:

----- parti specifiche -----

Resta espressamente inteso che i Responsabili Sezione di Sede Storica, Sede Cimiteriali Ufficio e Area Ristorazione Scolastica, potranno richiedere, in accordo con il lavoratore, l'eventuale presenza pomeridiana di collaboratori per garantire una continuità del servizio, adottando a tal fine criteri di rotazione atti a mantenere l'impostazione flessibile dell'orario come di seguito specificato.

Per le prestazioni del personale della sede storica, cimiteriale e della sede area ristorazione scolastica, addetto alle aree operative preposte ad assicurare la continuità del servizio, nonché del personale di livello direttivo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Gas Acqua sopra richiamato, non si applicano le articolazioni orarie sotto descritte fatto salvo l'obbligo di rispettare la durata contrattuale media settimanale di 38 ore come stabilito dal CCNL Gas Acqua.

Tale personale dovrà organizzare il proprio tempo di lavoro, tenendo conto sia dell'espletamento dell'incarico affidato, sia delle esigenze della struttura in cui opera, in accordo con il proprio capo sezione e/o dirigente.

SEDE STORICA

A1 Orario modulato su cinque giorni settimanali

07:30 – 09:00	Flessibilità in entrata
09:00 – 13:00	Fascia obbligatoria di presenza
dalle 13:00	Flessibilità in uscita

Si precisa che per garantire i servizi indispensabili i Capi Area e/o Capi Sezioni dovranno individuare mensilmente e a turnazioni fra tutti i lavoratori del proprio comparto il numero e i nominativi degli operatori necessari.

SEDE CIMITERIALE

A1 Orario modulato su cinque giorni settimanali - ufficio

07:30 – 09:00	Flessibilità in entrata
09:00 – 13:00	Fascia obbligatoria di presenza
dalle 13:00	Flessibilità in uscita

A2 Orario modulato su sei giorni settimanali - ufficio

07:30 – 09:00	Flessibilità in entrata
09:00 – 13:00	Fascia obbligatoria di presenza
dalle 13:00	Flessibilità in uscita

A3 Orario modulato su sei giorni settimanali - crematorium

07:30 – 13:30	da lunedì a giovedì
---------------	---------------------

07:30 – 12:00	venerdì
13:00 – 17:00	
07:30 – 13:00	sabato

A4 Orario modulato su cinque giorni settimanali - crematorium

08:00 – 12:00	da lunedì a giovedì
13:30 – 17:30	
08:00 – 14:00	venerdì

A5 Orario modulato su sei giorni settimanali - crematorium

16:30 – 23:00	da lunedì a venerdì
11:00 – 14:00	Sabato (flessibilità entrata ed uscita) per un totale di 5 ore e 30 minuti
16:30 – 19:30	

A6 Orario modulato su cinque giorni settimanali - crematorium

14:30 – 18:00	da lunedì a giovedì
18:30 – 23:00	
17:00 – 23:00	venerdì

Gli orari A5 e A6 prevedono un massimo di una settimana al mese per dipendente.

SEDE AREA RISTORAZIONE SCOLASTICA

A7 Orario modulato su cinque giorni settimanali

07:00 – 08:30	Flessibilità in entrata
08:30 – 13:00	Fascia obbligatoria di presenza
dalle 13:00	Flessibilità in uscita

Si precisa che per garantire i servizi indispensabili i Capi Area e/o Capi Sezioni dovranno individuare mensilmente e a turnazioni fra tutti i lavoratori del proprio comparto il numero e i nominativi degli operatori necessari.

SEDI FARMACIE

A8 Orario modulato su cinque giorni settimanali (4 spezzati no il sabato)

minimo 3,5 h di presenza o mattutina o pomeridiana	Orario stabilito, preventivamente almeno un mese prima, dal Direttore di Farmacia in una fascia compresa tra i 15 minuti dall'apertura al pubblico fino a 15 minuti dopo la chiusura
--	--

A9 Orario modulato su sei giorni settimanali (il sabato lavorato e 2 spezzati)

minimo 3,5 h di presenza o mattutina o pomeridiana	Orario stabilito, preventivamente almeno un mese prima, dal Direttore di Farmacia in una fascia compresa tra i 30 minuti dall'apertura al pubblico fino a 30 minuti dopo la chiusura
--	--

L'orario di lavoro è articolato su 40 ore settimanali che devono essere lavorate; la parte eccedente le 38,5 ore medie settimanali potrà essere o retribuita con la maggiorazione

del 10% o accantonata in conto ferie da godere come previsto dal CCNL art. 23 e dagli accordi di II° livello in essere.

Qualora l'orario di lavoro giornaliero preveda la presenza sia al mattino che al pomeriggio, la pausa non deve superare le 02:30 ore.

----- fine parte specifica -----

Viene, inoltre, stabilito per tutti i lavoratori che, laddove sussistano esigenze di apertura al pubblico antecedenti le ore 09:00, dovrà essere garantita la presenza di almeno un dipendente in servizio, a rotazione e concordato tra il Capo Sezione ed il personale; analogamente dovrà essere garantita la presenza per i rientri pomeridiani.

Relativamente alla gestione delle pause lavorative tenuto conto delle possibilità di deroga previste dalla norma in materia, viene di comune accordo ampliato da 6 ore a 6 ore e 30 minuti di lavoro il limite orario oltre il quale sia necessaria una pausa di durata non inferiore a dieci minuti.

Qualora il dipendente svolga un orario di lavoro giornaliero superiore a 6 ore e 30 minuti e inferiore a 7 ore e 36 minuti, ha l'obbligo di effettuare una pausa di almeno 10 minuti – non retribuita – nell'arco della giornata, così come previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni.

2. FERIE

Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell'anno solare, nelle seguenti misure:

- ❖ 26 giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale è ripartito in 6 giorni
- ❖ 22 giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni

Premesso che in Azienda, per effetto di accordi sindacali, i lavoratori beneficiano dell'opportunità di gestire l'intero monte ferie maturato in ore e frazioni di mezz'ora anche nel caso di richieste per giornate intere; le Parti, con la seguente intesa, modificano la prassi come di seguito riportato, pur nel rispetto dell'art. 28 del CCNL Gas Acqua:

- 1 – in caso di fruizione di una giornata intera di ferie verranno scalate 7 ore e 36 minuti per chi lavora su cinque giorni (rapporto tra 38 ore settimanali e le 5 giornate lavorative);
- 2 – in caso di fruizione di una giornata intera di ferie verranno scalate 6 ore e 20 minuti per chi lavora su sei giorni (rapporto tra 38 ore settimanali e le 6 giornate lavorative);
- 3 – viene data la possibilità di fruire di ferie a minuti per permessi giornalieri inferiori alla durata media giornaliera, che prevedano comunque la presenza in azienda del lavoratore.
- 4 – in caso di fruizione di una giornata intera di ferie per il comparto Farmacie verranno scalate 8 per chi lavora su cinque giorni (rapporto tra 40 ore settimanali e le 5 giornate lavorative);
- 5 – in caso di fruizione di una giornata intera di ferie per il comparto Farmacie verranno scalate 6 ore e 40 minuti per chi lavora su sei giorni (rapporto tra 40 ore settimanali e le 6 giornate lavorative);

Si concorda che la soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre viene compensata con una giornata di permesso retribuito mentre a compensazione delle altre festività sopresse vengono riconosciute, solo per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL unico 1.03.2002, tre giornate di permesso retribuito per chi lavora su 5 giorni e 4 giornate di permesso retribuito per chi lavora su 6 giorni. Tali giornate di permesso per sede storica, sede cimiteriale e sede ristorazione scolastica, avranno il valore di 7 ore e 36 minuti per chi lavora su 5 giorni e pari a 6 ore e 20 minuti per chi lavora su 6 giorni. Tali giornate di permesso per i farmacisti avranno il valore di 8 ore per chi lavora su cinque giorni e di 6 ore e 40 minuti per chi lavora su 6 giorni.

Tali permessi retribuiti dovranno essere usufruiti a minuti nell'arco dell'anno solare e, nel caso di non utilizzo, verranno pagati entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Si precisa che per i lavoratori assunti dopo il 02 marzo 2002, le tre/quattro giornate di permesso relative alle festività sopresse vengono assorbite per mantenere l'orario settimanale medio di 38 ore mentre viene fruito il permesso dovuto alla soppressione del 4 novembre.

Si riporta nella seguente tabella una sintesi del monte ore di ferie e di permessi retribuiti spettanti ai lavoratori.

Dipendenti assunti	Orario settimanale	FERIE	4 NOVEMBRE (a)	FESTIVITA' SOPPRESSE (b)	SOMMA (a) + (b)
ante 01/03/2002	5 giorni	167 h e 12 min	7 h e 36 min	22 h e 48 min	30 h e 24 min
	6 giorni	164 h e 40 min	6 h e 20 min	25 h e 20 min	31 h e 40 min
post 01/03/2002	5 giorni	170 h	7 h e 36 min	Assorbite nell'orario	7 h e 36 min
	6 giorni	170 h	6 h e 20 min	Assorbite nell'orario	6 h e 20 min
farmacisti	5 giorni	176 h	8 h	24 h	32 h
	6 giorni	173 h e 20 min	6 h e 40 min	26 h 40 min	33 h e 20 min

Vengono mantenute, ai sensi dell'art. 29 ultimo comma, del medesimo contratto, un minimo di tre giorni semifestivi, per ciascuno dei quali verrà riconosciuto un numero di minuti pari a metà dell'orario medio giornaliero di permesso retribuito.

Le parti concordano come giorni semifestivi, l'ultimo giorno lavorativo lavorato che precede i seguenti giorni:

- FERRAGOSTO
- NATALE
- 31 DICEMBRE

3. PERMESSI BREVI A RECUPERO

Ai sensi dell'articolo 30 "Assenze permessi congedo matrimoniale e aspettativa" del contratto collettivo nazionale vengono concessi al lavoratore, che ne faccia domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti di breve durata a recupero.

Il dipendente è tenuto a recuperare la prestazione lavorativa che non ha reso e, nel caso in cui non recuperi tali periodi di assenza secondo le modalità stabilite, il datore di lavoro può procedere alla proporzionale decurtazione del trattamento economico dello stesso.

Spetta sempre al dirigente/capo sezione della struttura di appartenenza del dipendente stesso, valutare se concedere o meno il permesso.

Durata

I permessi non possono essere in nessun caso superiori a 4 ore giornaliere nel caso di lavoro su cinque giorni e a 3 ore giornaliere nel caso di lavoro su sei giorni

Tali permessi potranno essere fruiti a minuti ed il loro limite massimo annuo è di 38 ore.

Le assenze fruiti a titolo di permesso oltre le 38 ore pattuite comportano la trattenuta economica corrispondente alle ore fruiti in eccedenza, anche se le stesse dovessero risultare recuperate.

Modalità di recupero

I periodi di assenza fruiti per permessi brevi vanno recuperati dal dipendente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di fruizione.

Il permesso breve può essere utilizzato anche per un eventuale ritardo in ingresso nella fascia obbligatoria, con le stesse modalità di recupero.

Nel caso di specie la richiesta dovrà essere effettuata a posteriori, ma immediatamente dopo la timbratura d'ingresso.

4. PAUSE LAVORATIVE

Devono essere regolarmente registrate tramite badge individuale, anche le momentanee interruzioni dell'attività lavorativa effettuate fuori dalla sede di lavoro per motivazioni personali – es. pausa caffè – (sia per il corretto conteggio delle ore lavorate che per motivi legati alla presenza per la sicurezza), uscite che comunque non dovranno in nessun modo lasciare sguarnito il servizio assegnato.

Gli stacchi lavorativi di cui sopra inferiori o uguali a 20 minuti potranno essere recuperati con la flessibilità, mentre per quelli superiori a 20 minuti dovrà essere fatta la richiesta di un permesso breve a recupero.

5. ALTRI PERMESSI

Per tutte le forme di permesso previste dalla normativa vigente (L. 104/92, congedi parentali, permessi sindacali, altro) si considera la durata media giornaliera di lavoro di 7 h e 36 minuti per chi lavora su 5 giorni settimanali, di 6 h e 20 minuti per chi lavora su 6 giorni settimanali, comparto farmacisti 8 h per chi lavora su 5 giorni settimanali, di 6 h e 40 minuti per chi lavora su 6 giorni settimanali.

6. STRAORDINARI

Considerato che l'art. 27 CCNL per il settore Gas Acqua si applica nei soli confronti dei lavoratori inquadrati tra il 1° ed il 6° livello e che è interesse delle parti regolamentare anche il ricorso al lavoro straordinario svolto dai dipendenti direttivi (7° ed 8° livello), con il presente accordo si estende l'applicazione del suddetto art. 27 anche ai livelli di inquadramento 7° ed 8° con un limite massimo di 190 ore di straordinari annue.

7. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Si richiama e si fa salvo quanto contenuto nell'art. 12 del CCNL Gas Acqua vigente e nel DLgs. n. 81/2015 e s.m.i..

In questo accordo vengono solamente definite delle articolazioni orarie tipo per part-time di 25 o 30 ore medie settimanali.

Per i lavoratori della sede storica, degli uffici di via San Cristoforo e per gli impiegati cimiteriali si definiscono delle articolazioni orarie per part-time orizzontale:

per lavoro distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali (dal lunedì al venerdì)

1. 25 ore settimanali

Ingresso dalle 07:30 alle 09:00

Uscita dalle 12:30 alle 14:00

2. 30 ore settimanali

Ingresso dalle 07:30 alle 09:00

Uscita dalle 13:30 alle 15:00

per lavoro distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali (dal lunedì al sabato)

1. 25 ore settimanali

Ingresso dalle 07:30 alle 09:00

Uscita dalle 11:30 alle 13:00

2. 30 ore settimanali

Ingresso dalle 07:30 alle 09:00

Uscita dalle 12:30 alle 14:00

Per le prestazioni del personale addetto alle aree operative preposte ad assicurare la continuità del servizio, nonché del personale di livello direttivo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Gas acqua sopra richiamato, non si applicano le articolazioni orarie sopra descritte fatto salvo l'obbligo di rispettare la durata contrattuale media settimanale di 25 o 30 ore come stabilito nell'accordo di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o nel contratto di lavoro a tempo parziale.

Tale personale dovrà organizzare il proprio tempo di lavoro, tenendo conto sia dell'espletamento dell'incarico, sia delle esigenze della struttura in cui opera, in accordo con il proprio capo sezione e/o dirigente.

Per i lavoratori farmacisti si definisce una articolazione oraria per il part-time verticale distribuito su tre giorni lavorativi settimanali e sabato mattina come di seguito indicato:

Dal lunedì al venerdì: Ingresso dalle 08:00 alle 09:00

Uscita dalle 12:00 alle 13:00

Ingresso dalle 14:00 alle 15:00

Sabato: Uscita dalle 18:00 alle 19:30
Ingresso dalle 08:00 alle 09:00
Uscita dalle 12:00 alle 13:00

8. BUONI PASTO

Le Parti concordano la corresponsione, oltre alla indennità sostitutiva mensile pari a € 20,00= lordi, prevista dal CCNL, ex art. 40, comma 2, il riconoscimento, a tutto il personale in servizio e a full time, di ulteriori n. 3 buoni pasto settimanali.

Il diritto alla maturazione dei buoni pasto decade nel caso in cui le assenze di qualsiasi natura siano della durata uguale a una settimana lavorativa e suoi multipli.

9. REVISIONI

Si concorda una fase di sperimentazione di 12 mesi durante i quali verranno verificati l'andamento e l'impatto di tale accordo sull'organizzazione aziendale. In particolare le verifiche dovranno essere effettuate tra l'Azienda e la RSU nei mesi di luglio e ottobre di ogni anno.

L'Azienda:

Il Direttore Generale f.f.

R.S.U. assistita dalle OO.SS.:

Nominativo

Adami Barbara

Bussola Gianantonio

Coratto Michele

Filippi Matteo

Zago Maristella

Colalto Cristiano

Marrara Laura

CISL (Dalla Brea Ivano)

CGIL (Santoni Luigi)

UIL (Manfreda Marco)

Il pre-accordo quadro, siglato dalle Parti in data 10/05/2018, è stato sottoposto alle assemblee dei lavoratori in data 17/05/2018, che hanno recepito in maniera positiva tale bozza chiedendo delle integrazioni e dei chiarimenti su alcuni passaggi. Il presente documento (ipotesi di accordo quadro) è il risultato di tali modifiche e/o integrazioni.

L'ipotesi di accordo-quadro è stato recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ in data ____/____/____



Ai lavoratori AGECE

CIRCOLARE N° 14 IN DATA 23 AGOSTO 2019

Oggetto: Osservanza della pausa

Con la presente comunicazione si vuole portare all'attenzione di tutti i dipendenti AGECE con CCNL Gas Acqua e CCNL Funzioni Locali, inseriti nelle attività amministrative dell'Azienda, l'obbligo normativo in capo al lavoratore di fare la pausa giornaliera.

Il D. Lgs. 66/2003, all'art. 8, rinvia alla contrattazione collettiva le modalità e la durata delle pause giornaliere nell'ipotesi in cui l'orario giornaliero sia superiore a 6 ore, ed afferma che, in assenza di previsione contrattuale, al lavoratore dovrà essere concessa una pausa tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti.

Il vigente CCNL Gas Acqua, recependo il rinvio del sopra menzionato D. Lgs., all'art. 23, riporta *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. Lgs., la pausa giornaliera non retribuita, nei casi in cui l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell'articolazione degli orari in atto a livello aziendale”*.

L'Azienda ha, dunque provveduto in tal senso a regolare la materia, come si evince dall'accordo ratificato dal CdA in data 05/06/2018 ed entrato in vigore dal 06/06/2018, rubricato *“ipotesi di accordo quadro per il personale con contratto di lavoro Gas Acqua”*, che enuncia *“qualora il dipendente svolga un orario di lavoro giornaliero superiore a 6 ore e 30 minuti ha l'obbligo di effettuare una pausa di **almeno 10 minuti** - non retribuita- nell'arco della giornata, così come previsto dall'art. 8, D. Lgs. N° 66/2003 e successive modificazioni”*.

Considerato che alcuni operatori con CCNL EE.LL sono inseriti nelle attività amministrative all'interno dell'organizzazione aziendale, si è ritenuto indispensabile armonizzare gli orari di lavoro dei suddetti dipendenti con l'accordo sottoscritto con i dipendenti del CCNL Gas Acqua, per non creare disuguaglianze e disparità di trattamento.

In virtù dell'estensione operata da questo successivo *“accordo aziendale armonizzante sugli orari di lavoro e la maturazione dei buoni pasto per gli operatori con CCNL Regioni ed Autonomie Locali, inseriti nelle attività amministrative dell'Azienda”* recepito con Delibera del CdA n° 124 in data 13/11/2018, si deve intendere come esteso anche ai dipendenti con CCNL Funzioni Locali l'obbligo di effettuare una pausa di 10 minuti qualora si svolga un orario giornaliero superiore alle 6 ore e 30 minuti.

Si invitano pertanto i dipendenti AGECE sopracitati, ad effettuare una pausa giornaliera di almeno 10 minuti, timbrando entrata ed uscita, ogni giorno in cui vengano superate le 6 ore e 30 minuti, in adempimento della normativa.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale f.f.
dott. Giovanni Governo

documento informatico sottoscritto digitalmente

ACCORDO DECENTRATO SULLE INDENNITA'

		A.O.O. 001 UOR Q.05 - UOP Q.02	
P.G.	07 AGO. 2019		
N.	0012632/2019		
ANNO	TITOLO	CLASSE	FASCICOLO
2019	3	2	2/2019

In data 01/08/2019 presso la sede di Palazzo Diamanti, sono presenti la Direzione Aziendale e la RSU aziendale, assistita dalle OO.SS. territoriali di categoria per i comparti GAS ACQUA e FUNZIONI LOCALI:

PREMESSO CHE

il contratto collettivo nazionale di lavoro GAS ACQUA, all'art. 40, comma 3, prevede la disponibilità delle parti aziendali di mantenere in essere accordi stipulati prima della data di sottoscrizione del CCNL 2017;

Il vigente D. Lgs. 81/2015 sottolinea l'importanza di realizzare accordi di secondo livello per una migliore ottimizzazione del lavoro, dandone una chiara definizione all'art. 51, rubricato "norme di rinvio ai contratti collettivi";

CONSIDERATO CHE

L'azienda a far data:

- 1) Dal 01 Gennaio 2006 gestisce il servizio farmaceutico e che in data 20 Febbraio 2009 è stato sottoscritto l'accordo per l'istituzione di una indennità di guardia farmaceutica;
- 2) Dall'anno 1999, gestisce i servizi cimiteriali ed il servizio del forno crematorio e che in data 13 Dicembre 2011 sono stati sottoscritti:
 - Un accordo per l'istituzione di un'indennità di disagio da erogare agli operatori chiamati a gestire il servizio di cremazione
 - Un accordo per l'indennità di orario notturno per il personale addetto al forno crematorio
- 3) Dal 01 Novembre 2009, gestisce il servizio di ristorazione scolastica che prevede una fase di controllo all'interno dei luoghi dove vengono somministrati i pasti, sia forniti direttamente da AGECE, sia forniti da aziende del settore ristorazione collettivo, aggiudicatari degli appalti in essere, per la quale è stata riconosciuta un'indennità pari a € 11,00 a seguito di accordo sottoscritto in data 10 Giugno 2011;

Inoltre, all'interno dell'Area Immobiliare, ai sensi dell'accordo che si è sottoscritto in data 23 Novembre 2000 con validità dal 01 Dicembre 2000, è stato stabilito di riconoscere un'indennità di disagio per ogni giornata nella quale si verificheranno uno o più interventi comportanti una consistente attività di sopralluogo, da parte di tecnici aziendali, presso alloggi igienicamente problematici, cantine e soffitte, fognature e relativi all'edilizia cimiteriale, in virtù della sottoposizione seppur saltuaria alla frequentazione di ambienti insalubri;

PRESO ATTO CHE

- 1) Le indennità di cui trattasi, risultano ormai obsolete e non più adeguate al costo della vita;
- 2) Valutato, pertanto, opportuno riconsiderare i valori di tali indennità, così come sotto riportati in tabella

DESCRIZIONE		VALORE ATTUALE		VALORE FUTURO
Disagio per il personale addetto al servizio del forno crematorio		€ 7,00	forfettaria a Operazione a rotazione chiamato a erogare il servizio di cremazione	€ 15,00
Disagio per le ispezioni delle esumazioni		€ 7,00	a giornata intera di lavoro	€ 15,00
Orario notturno per il personale addetto alla conduzione del forno crematorio		€ 4,00	con termine 23:30 - a giornata	€ 10,00
Ispezione per il servizio di ristorazione scolastica		€ 11,00	forfettaria giornaliera per ispezioni di controllo presso i siti operativi esterni - a ispezione	€ 15,00
Guardia Farmaceutica	in orario festivo diurno	€ 60,00	a giornata intera di lavoro	€ 70,00
	orario notturno feriale	€ 70,00	turno notturno	€ 100,00
	orario notturno festivo	€ 90,00	turno notturno	€ 140,00
Disagio sede storica		€ 10,00	ad operazione	€ 15,00

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Di rivalutare dal 01 luglio 2019 le indennità così come sotto meglio specificato:

A. FARMACIE - INDENNITA' DI GUARDIA FARMACEUTICA

- Di riconoscere l'indennità a tutto il personale farmacista con CCNL GasAcqua ed Enti Locali, impegnato effettivamente durante il turno di guardia farmaceutica - notturno e/o festivo - (sia di supporto che di guardia farmaceutica) come di seguito specificato:
 - Indennità di guardia farmaceutica:
 - in orario festivo diurno € 70,00
 - in orario notturno € 100,00
 - in orario festivo notturno € 140,00
- Che l'indennità di guardia farmaceutica verrà erogata ad importo intero per:
 - le prestazioni notturne dalle 20:00/21:00 alle 07:00/09:00 del giorno successivo;
 - le prestazioni festive diurne di copertura sia dell'orario antimeridiano che pomeridiano di apertura della farmacia;
- Che l'indennità di guardia farmaceutica verrà erogata ad importo dimezzato per:
 - le prestazioni notturne ricomprese fra le 20:00/21:00 e le 07:00/09:00 del giorno successivo di almeno 6 ore;
 - le prestazioni festive diurne di copertura del solo orario antimeridiano o pomeridiano di apertura della farmacia;

B. SERVIZI CIMITERIALI - FORNO CREMATORIO

- Di riconoscere a tutto il personale con CCNL Gas Acqua ed Enti Locali una "Indennità di Disagio" di importo forfettario da erogare all'operatore chiamato a garantire il servizio di cremazione di resti mortali non provenienti da funerale svolto in condizioni disagiate;
- Di erogare tale indennità, per ogni operazione disagiata, all'addetto (uno solo) del Forno Crematorio chiamato, a rotazione, a garantire il servizio;
- Di stabilire in € 15,00 (lordi) l'importo a operazione erogabile a titolo di "Indennità di Disagio"
- Di riconoscere anche al personale che svolgerà la funzione di "ispettore delle esumazioni" un'indennità pari a € 15,00 lordi a giornata;
- Che sarà cura del Responsabile del servizio determinare l'elenco del personale che a rotazione, garantirà lo svolgimento delle operazioni di cremazione calendarizzate dal servizio;

6. Che l'erogazione dell'indennità avverrà solo previo invio, alla Sezione Personale, dei report delle lavorazioni effettuate, autorizzati per il pagamento da parte del Capo Sezione;
7. Di riconoscere una "Indennità di Orario Notturno" di importo forfettario giornaliero da erogare in caso di assegnazione delle nuove articolazioni di orario di lavoro in vigore dal 01 Giugno 2018 (n° A3, A4, A5 e A6) che prevedono che l'orario ordinario settimanale, svolto nelle giornate dal lunedì al venerdì termini alle ore 23:00;
8. Di erogare tale indennità giornaliera, al personale addetto alla conduzione dell'impianto del forno crematorio che si trovi a svolgere l'orario A6 del suddetto accordo;
9. Di stabilire come importo forfettario per "l'indennità di Orario Notturno" € 10,00 lordi;
10. Di applicare comunque quanto stabilito dall'art. 26, punto 1, del CCNL Gas Acqua vigente e dall'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 14 Settembre 2000 in tema di Lavoro Notturno e quindi di erogare al lavoratore interessato dalla fattispecie esposta al punto 6, oltre a quanto previsto contrattualmente dagli artt. sopra citati, anche l'indennità prevista al punto 8 di cui sopra;

C. RISTORAZIONE SCOLASTICA

1. Di riconoscere a tutto il personale con CCNL Gas Acqua ed Enti Locali una "Indennità di Ispezione" di importo forfettario giornaliero da erogare in caso di ispezione di controllo presso i siti operativi esterni;
2. Di erogare tale indennità giornaliera, al personale del servizio di produzione somministrazione pasti, refezione scolastica, impegnato effettivamente durante l'attività di ispezione;
3. Di stabilire come importo per "l'indennità di ispezione" € 15,00 lordi;
4. Che sarà cura del Responsabile del servizio programmare le uscite al fine di garantire il servizio di "ispezione";
5. Che l'erogazione dell'indennità avverrà solo previa verifica della corretta compilazione dei rapporti di ispezione con conseguente invio, alla Sezione Personale, dell'apposita modulistica di autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile del servizio;
6. Che l'ispezione, essendo effettuata durante la somministrazione dei pasti presso le sedi scolastiche dalle 11:00 alle 13:30, esula dalla fruizione dei dieci minuti di pausa previsti dal D. Lgs. 66/2003;

D. AREA IMMOBILIARE

Di riconoscere a tutto il personale con CCNL Gas Acqua ed Enti Locali su attestazione del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'accordo siglato in data 23 Novembre 2000 con validità dal 01 Dicembre 2000, per ogni giornata nella quale si verificheranno uno o più interventi comportanti una consistente attività di sopralluogo, da parte di tecnici aziendali, presso alloggi igienicamente problematici, cantine e soffitte, fognature e relativi all'edilizia cimiteriale, in virtù della sottoposizione seppur saltuaria alla frequentazione di ambienti insalubri, a titolo di "Indennità di Disagio" un compenso forfettario di € 15,00 ad operazione, purché documentato ed autorizzato dal Responsabile del servizio.

L'applicazione del presente accordo diventerà effettiva a fronte della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per L'Azienda:

Il Direttore Generale f.f.

dott. Giovanni Governo

Per la R.S.U.: - Nominativo

ing. Barbara Adami

Gianantonio Bussola

dott. Michele Coratto

dott. Matteo Filippi

dott.ssa Laura Marrara

Maristella Zago

Per le OO.SS. - Nominativo

FEMCA CISL - Ivano Dalla Brea

FEMCA CISL - Massimo Meneghetti

FILCTEM CGIL - Sergio Benetton

L'ipotesi di accordo-quadro è stato recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 88 in data 17/09/2019

BOZZA ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANEGGIO DENARO AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO GAS ACQUA

Agec		A.O.O. 001	
UOR.005 - UOP.002			
P.G.	05 APR. 2018		
N.	000 6046		
ANNO	TITOLO	CLASSE	FASCICOLO
2018	3	2	301
In data 05 aprile 2018,			

presso la Sede di AGECE - Palazzo Diamanti - sono presenti il Direttore Generale f.f. di AGECE dott. Giovanni Governo e la R.S.U. Aziendale del settore Immobiliare, Farmacie e Cimiteri, assistita dalle OO.SS. territoriali di categoria, CGIL, CISL e UIL.

PREMESSE

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale Unico GAS ACQUA del 18 maggio 2017;
- Preso atto che il comma 1 dell'art. 40 (già artt. 42 e 43) "INDENNITA' VARIE" ha soppresso l'indennità di maneggio denaro, di cui all'art. 42 del CCNL 14 gennaio 2014;
- Considerato che il comma 3 del medesimo articolo, riconosce ai lavoratori percettori di tale indennità, la conservazione *ad personam*, sotto forma di assegno in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, da corrispondere per 12 mensilità, pari all'80% del valore medio mensile percepito negli ultimi 36 mesi;
- Tenuto conto che l'Azienda può incaricare proprio personale per svolgere tale attività in via ordinaria / abituale o a rotazione o in sostituzione e che per questi ultimi non è equo mediare un valore mensile;
- Verificata, pertanto, una sperequazione di trattamento, nell'applicazione del contratto, tra il personale normalmente adibito al maneggio denaro / cassa e coloro che o a rotazione e/o in sostituzione svolgono tale attività sporadicamente;
- Vista la possibilità, contenuta nel contratto collettivo nazionale del lavoro per il Settore Gas Acqua di definire modalità di conferimento degli importi ai lavoratori in sostituzione dell'indennità soppressa a livello di contrattazione di secondo livello;
- Ritenuto, pertanto, che l'applicabilità dell'ex art. 42 del CCNL Gas Acqua del 14 gennaio 2014, sia più equa rispetto a tutti gli eventuali lavoratori addetti al maneggio denaro / cassa, sia in via continuativa, sia in via occasionale;

A seguito di quanto sopra riportato le parti convengono di:

- riconoscere ai dipendenti con CCNL GAS ACQUA un'indennità di maneggio denaro/cassa nella misura di € 4,00 (quattro/00) per giorno di effettivo servizio, in analogia a quanto previsto dal soppresso articolo 42 del CCNL 14 gennaio 2014, anche all'eventuale sostituto del lavoratore normalmente addetto alla mansione;
- l'indennità in oggetto è utili anche agli effetti del TFR;
 - L'emolumento viene corrisposto solo se ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
 - Il lavoratore deve effettuare in via ordinaria/abituale (mansione tipicamente compresa nelle mansioni affidate) o in via sostitutiva operazioni di riscossione e pagamento che comportino esclusivamente il maneggio di denaro contante;
 - Il lavoratore è chiamato a rispondere in proprio degli ammanchi dovuti a sua colpa e quindi deve riscontrarsi, durante il suo servizio, un maneggio univoco del denaro contante presente nella

cassa;

- L'indennità non è correlata all'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro svolta;
- L'indennità viene erogata a consuntivo, solo previa certificazione da parte del responsabile del lavoratore e verifica delle effettive giornate di servizio effettivo prestate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito al servizio;
- Qualora il lavoratore venga assegnato ad altra mansione e/o servizio che non preveda più attività di maneggio di denaro contante per riscossioni e/o pagamenti, il venir meno dei presupposti per la corresponsione dell'indennità determina la sospensione della stessa, senza alcun diritto da parte del lavoratore a trattamenti alternativi e/o sostitutivi; viene, tuttavia, riconosciuto ai lavoratori che in via continuativa risultano percettori di tale indennità, un importo ad personam sotto forma di assegno in cifra fissa, non rivalutabile e non assorbibile, utile ai fini TFR, da corrispondersi in 12 mensilità, pari all'80% del valore medio mensile percepito nei 36 mesi precedenti.

L'Azienda:

Il Direttore Generale f.f.

R.S.U. assistita dalle OO.SS.:
Nominativo

Adami Barbara

Bussola Gianantonio

Coratto Michele

Filippi Matteo

Zago Maristella

Colalto Cristiano

Marrara Laura

CISL (Dalla Brea Ivano)

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI Protocollo Generale	I	AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI Protocollo Generale	U
Protocollo N.0007390/2018 del 27/04/2018		Protocollo N.0006046/2018 del 05/04/2018	

CGIL (Santoni Luigi)

UIL (Manfreda Marco)

L'ipotesi di accordo è stato recepito c
_____ in data ____/____/____

**ACCORDO AZIENDALE
SUL REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI T.F.R.**

In data 03/08/2007 tra:

- l'Azienda Gestione Edifici Comunali rappresentata dal Dirigente Area Risorse Umane Governo dott. Giovanni;
 - e la R.S.U. aziendale:
 - Adami ing. Barbara;
 - Antino Luigi;
 - Bruno Luigi;
 - Sivero Roberto;
 - Stoppele geom. Alfonso;
 - Zumerle geom. Maurizio;
- assistita dalle OO.SS. territoriali:
- FILCEM CGIL - Giuseppina Muchon;
 - FEMCA CISL - Ivana Dal Forno;
 - UIL Trasporti U.I.L. - Gaetano Jannuzzi.

Premesso che

- per quanto riguarda il "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI T.F.R." ci si rifà all'art. 50 del CCNL 9 marzo 2007 Gasacqua, applicato in Azienda a tutto il personale, da cui si dispone all'art. 1 – Beneficiari – che "Hanno diritto di richiedere l'anticipazione T.F.R. i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità effettiva. Le Aziende sono tenute ad evadere annualmente le richieste con il limite del 10% degli aventi diritto; tale limite non deve comunque eccedere il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta **una sola volta** nel corso del rapporto di lavoro.";
- l'Azienda e le RSU assistite dalle OO.SS. hanno manifestato la volontà di introdurre una disciplina di "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI T.F.R." più favorevole ai lavoratori dipendenti dell'Azienda;

si conviene

- di sostituire la frase contenuta nell'art. 50 sub art. 1 – Beneficiari – indicata in premessa con la frase "Hanno diritto di richiedere l'anticipazione T.F.R. i dipendenti che abbiano maturato almeno **5** anni di anzianità effettiva. ...omissis... L'anticipazione può essere ottenuta **più di una volta** nel corso del rapporto di lavoro." Ed esteso ai casi previsti dal CCNL anche per le scelte connesse a fruire dei congedi parentali;
- di derogare eccezionalmente ai limiti quantitativi annuali per i dipendenti aventi diritto all'erogazione di anticipazione T.F.R. ("limite del 10% degli aventi diritto; tale limite non deve comunque eccedere il 4% del totale dei dipendenti") di cui all'art. 50 sub art. 1 – Beneficiari – nelle ipotesi in cui ci sia la copertura finanziaria necessaria da parte dell'Azienda.

BOZZA DI ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA

In data __17__/_05__/_2019 presso la sede di Palazzo Diamanti, sono presenti la Direzione Aziendale e la RSU aziendale, assistita dalle OO.SS. territoriali di categoria per i comparti GAS ACQUA e FUNZIONI LOCALI:

PREMESSO CHE

- 1) in data 28 marzo 2003 veniva sottoscritto tra AGECS, RSU aziendale e OO.SS. l' "ACCORDO AZIENDALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI DI CONTROLLO (TELECAMERE) NEI CIMITERI";
- 2) in data 17 agosto 2009, veniva sottoscritto tra AGECS, RSU aziendale e OO.SS. l' "ACCORDO AZIENDALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI DI CONTROLLO (TELECAMERE) NELLE FARMACIE E NEI CIMITERI";
- 3) in data 13 dicembre 2011, veniva sottoscritto tra AGECS, RSU aziendale e OO.SS. l' "ACCORDO AZIENDALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI VISIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PALAZZO DELLA RAGIONE E TORRE DEI LAMBERTI";
- 4) è stata condivisa, tra AGECS, le OO.SS. e le RSU Aziendali, la necessità di estendere detto accordo anche agli altri siti aziendali, inclusi quelli di recente acquisizione, rivolti al monitoraggio, 24 ore su 24, delle aree aziendali; detta estensione è finalizzata alla prevenzione e/o prova legale di atti di lesioni personali, vandalismo, furti, rapine e/o altri illeciti, senza, tuttavia, che tale installazione possa essere in alcun modo considerata finalizzata al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori tramite impianti audiovisivi ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori);
- 5) l'Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal c.d. "Jobs Act" (rectius dall'art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, attuativo del c.d. "Jobs Act", ovvero legge delega n. 183/2014, art. 1, comma 7, lett. f), che si riporta testualmente: «revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e temperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore») che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti. A sua volta l'art. 4 comma 1, terzo periodo è stato nuovamente novellato dall'art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 185/2016 (in vigore dal 8 ottobre 2016) contenente disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 151/2015.
- 6) al primo comma dell'art. 4 St. Lav. si è specificato che gli impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (ad esempio, gli impianti di videosorveglianza, sistemi di geolocalizzazione installati su veicoli utilizzati dai lavoratori, personal computers fissi e portatili e tablets utilizzati senza password da più lavoratori, telefoni cellulari utilizzati senza codici personali da più lavoratori, centralino telefonico elettronico, registratori di cassa elettronici etc.) possono essere utilizzati dall'Azienda esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.

- 7) AGECE espressamente precisa e garantisce che qualsiasi ripresa e registrazione sarà esclusivamente utilizzata al fine di tutelare la sicurezza delle persone e il patrimonio Aziendale, non potendo giammai costituire oggetto di valutazione della prestazione lavorativa o di valutazione disciplinare del personale da parte di AGECE;
- 8) AGECE ha il diritto-dovere di prevenire comportamenti illeciti all'interno delle strutture aziendali, utilizzando al riguardo impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per scopi leciti e legittimi, così come individuati nei punti 1 e 2 delle Considerazioni di cui al presente accordo.
- 9) ai fini dell'operatività del divieto non è richiesto la continuità del controllo, potendo lo stesso essere discontinuo, ovvero esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.
- 10) all'ultimo comma dell'art. 4 si è precisato che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte attraverso l'esercizio del potere di controllo a distanza nonché con gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché i lavoratori siano informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione (es. se destinati ad un uso privato o lavorativo oppure promiscuo, se il loro utilizzo è tollerato o vietato all'interno dell'impresa), le modalità con le quali verrà esercitato il controllo (indicazione dei nominativi dei soggetti preposti ai controlli; la periodicità o occasionalità; il tipo di programmi informatici utilizzati) e sempre nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e i provvedimenti del Garante Privacy italiano ancora validi al momento della sottoscrizione del presente accordo.
- 11) AGECE ha approvato e comunicato ai propri dipendenti e collaboratori un Regolamento Aziendale ICT che contiene informazioni specifiche riguardo a quanto indicato al precedente punto 8.
- 12) il Regolamento UE 679/2016 e la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa comportano l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video) qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta.
- 13) comunque anche il vecchio D.lgs. 196/2003 ha considerato quale dato personale qualunque informazione che permetta l'identificazione anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (art. 2, comma 1, lett. c).
- 14) il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali.
- 15) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto "*indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970*" ha dato ulteriori istruzioni operative.
- 16) AGECE ha redatto una valutazione d'impatto (allegata copia al presente accordo) secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679.

CONSIDERATO CHE

1) per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per lo scopo di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare il perpetrarsi di atti criminosi nell'ambito delle località e dei siti di propria pertinenza nei confronti di propri od altrui beni, AGECE ha necessità di installare sistemi di videosorveglianza, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini;

2) tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza anche pubblica, di tutela del patrimonio di terzi e della medesima azienda, da eventuali tentativi di furto o scasso all'interno dei propri uffici, edifici, monumenti e farmacie in gestione, cimiteri e magazzini, nonché a prevenire l'accesso all'interno delle aree di propria pertinenza di persone che possano compiere atti di carattere criminoso.

Premesso quanto sopra tra AGECE e la RSU aziendale, coadiuvata dalle OO.SS. territoriali di categoria comparto GAS ACQUA e FUNZIONI LOCALI, come sopra indicate, avendo approfonditamente esaminato e discusso il problema e avendo verificato la necessità di mantenere, per i fini di cui sopra, gli strumenti di video sorveglianza predisposti dall'Azienda, concordando sull'opportunità dell'utilizzo, convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Le parti, nel darsi atto che la premessa costituisce parte integrante del presente accordo, concordano che l'utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi.

1 - Le parti convengono che gli scopi enunciati nei punti 1 e 2 delle Considerazioni sono leciti, in base alle norme vigenti, che esistono, dato il tipo di attività svolta da AGECE, pericoli concreti che necessitano di essere monitorati, soprattutto al fine di prevenire specifici reati contro il patrimonio e la persona.

2 - Le parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

3 - Le parti convengono che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone.

4 - Le parti convengono che l'utilizzo di detti strumenti in alcun modo vuole essere strumento di controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

5 - AGECE si impegnerà a osservare le regole indicate dal Regolamento UE 2016/679, dall'"Article 29 data protection working party" (organismo consultivo e indipendente dell'Unione Europea sulla protezione e sul trattamento dei dati personali), dal Garante Italiano e dalle direttive locali emanate dallo Stato italiano, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine le parti si potranno incontrare con cadenza annuale per la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano, in base alle norme legali e contrattuali, l'uso della video sorveglianza.

6 - Le parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza.

7 - Le parti convengono che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

8 - Il presente accordo ha validità per ogni sede e/o luogo di proprietà od in gestione ad AGECE, come elencati nel Documento interno sulla Videosorveglianza, nella quale siano presenti o vengano installati impianti audiovisivi ed altre apparecchiature da cui derivi la possibilità di controllo a distanza, anche temporale, dell'attività dei lavoratori, essendo irrilevante a tal fine la discontinuità del controllo, ovvero venga esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

9 - In conformità al principio di pertinenza e non eccedenza di cui al punto 6 Parte Prima - Principi Generali del presente accordo, AGECE s'impegna a raccogliere solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo delle riprese, evitando, quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere.

10 - Le parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori, da quelle enunciati nei punti 1 e 2 delle Considerazioni del presente accordo, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi.

11 - Le parti convengono che la conservazione totale o parziale delle immagini viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 delle Considerazioni del presente accordo, ovvero per esigenze di legge o di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'autorità competente, in ossequio alla normativa di certificazione. In ogni caso ed in ogni momento le parti concordano sulla circostanza che le immagini dovranno essere fornite all'autorità giudiziaria od all'autorità di pubblica sicurezza, e che la loro conservazione ulteriore sarà prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia in corso.

12 - Le immagini registrate potranno essere conservate da un minimo di un giorno ad un massimo di tre giorni, per la copertura durante i weekend e/o festività. Esclusivamente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza potranno essere conservate fino ad un massimo di sette giorni in base ad esigenze specifiche e documentate. Trascorsi i suddetti termini, le immagini verranno automaticamente cancellate.

13 - Le parti concordano che AGECE nominerà per iscritto quale "Responsabile del trattamento" l'Istituto di Vigilanza, autorizzato a norma del TULPS, che risulterà affidatario del servizio in conformità alla normativa ad evidenza pubblica. L'Istituto di Vigilanza, a sua volta, provvederà a nominare quali "autorizzati del trattamento" i propri dipendenti (guardie particolari giurate) in numero limitato che potranno accedere agli impianti ed estrarre le registrazioni senza facoltà di visionarle, secondo quanto previsto dalla "Procedura per l'acquisizione immagini da videosorveglianza" descritta nel Documento interno sulla Videosorveglianza. AGECE si impegna a comunicare tempestivamente, a tutte le Controparti,

la denominazione del Responsabile del trattamento (ad oggi, l'Istituto di Vigilanza La Ronda Servizi di Vigilanza S.p.A. di Verona).

L'accesso agli impianti e l'estrazione delle registrazioni delle immagini sono vietati ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

14 - A seguito di fatti denunciati alle Autorità competenti, di eventi o situazioni illecite a danno del patrimonio aziendale e/o del personale dipendente o ausiliario, riguardo ai quali sia stata effettuata la registrazione delle immagini, AGECEC metterà i filmati a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, se del caso per il tramite degli Istituti di Vigilanza di cui agli articoli 133 e seguenti del Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

PUBBLICITÀ

15 - Le parti convengono che tutti coloro che hanno accesso ai siti in cui siano presenti sistemi di controllo, siano essi dipendenti, fornitori, collaboratori a vario titolo, terzi visitatori, pubblico, saranno adeguatamente informati, mediante apposita cartellonistica, in maniera chiara ed inequivocabile della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili; la cartellonistica verrà predisposta in osservanza alle direttive del provvedimento del Garante della privacy del 8 aprile 2010.

16 - Le parti concordano che l'Azienda provvederà ad informare i propri dipendenti, fornitori o collaboratori a vario titolo, delle responsabilità di natura civilistica, penali e personali che possono derivare da un non corretto utilizzo degli strumenti in questione.

PARTE SECONDA CARATTERISTICHE TECNICHE

Le immagini sono costituite da riprese in bianco e nero e a colori a focale fissa e, in base alla estensione dei luoghi da monitorare, e da riprese derivanti dall'utilizzo di "dome" camera.

L'ubicazione delle telecamere ed il cono di azione sono riportati in apposite piantine delle installazioni che si allegano e costituiscono parte integrante del presente accordo.

L'eventuale conservazione ulteriore totale o parziale delle immagini viene eseguita soltanto per gli scopi di cui al punto 11 della Parte Prima - Principi Generali, sempre e comunque per esigenze di legge o di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'autorità competente.

POSIZIONAMENTO TELECAMERE

L'individuazione delle aree di controllo e il posizionamento delle telecamere verranno illustrati alle parti sindacali, che potranno formulare a riguardo eventuali osservazioni.

POSIZIONAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli apparati di videoregistrazione digitale collegati con le telecamere sono collocati o all'interno di armadio dotato di serratura o in locali ad accesso protetto e selezionato.

La chiave dello stesso sarà custodita e affidata al referente aziendale specificamente nominato.

Le apparecchiature informatiche, ove presenti, di accesso alle immagini sono anche protette da misure di sicurezza logica.

PARTE TERZA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti i soggetti coinvolti dalle procedure per la visualizzazione delle immagini registrate hanno ricevuto una lettera di "autorizzazione al trattamento dei dati personali" e sono tenuti alla segretezza delle informazioni acquisite.

2. Pertanto, nel richiamare espressamente gli obblighi di cui all'art. 2105 c.c., tutti gli incaricati devono sempre tenere presente che un utilizzo improprio delle informazioni acquisite concreta una violazione di legge che può comportare conseguenze di rilievo per sé e per l'Azienda. Ferma, pertanto, la piena responsabilità personale per i reati di natura penale che dovessero scientemente concretarsi con un uso improprio degli stessi, qualora sia posto in essere un uso indebito, il trasgressore si renderà passibile di sanzioni disciplinari. Letto, confermato e sottoscritto.

L'applicazione del presente accordo diventerà effettiva a fronte della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per L'Azienda:

Firma

Il Direttore Generale f.f.

dott. Giovanni Governo

Per la R.S.U.: - Nominativo

Firma

ing. Barbara Adami

Gianantonio Bussola

dott. Michele Coratto

dott. Matteo Filippi

dott.ssa Laura Marrara

Maristella Zago

Bagnato Angela Maria

Bertagnoli Giuliana

Boscaini Stefania

Bruno Lorenzo

Duino Giuseppina

Filippini Massimo

Fedrigio Silvio

Gelio Maria Elena

Marchesini Annalisa

Oselini Barbara

Paoletti Nicoletta

Scolari Maria

Per le OO.SS. – Nominativo

Firma

FEMCA CISL – Ivano Dalla Brea

FILCTEM CGIL – Stefano Benetton

CISL- FP Angelo Tirapelle

CGIL – FP Antonio De Pasquale

FLAICA-CUB Tiziana Riolfi

UIL – FP Marco Bognini

CSA Nicola Cavedini

L'ipotesi di accordo-quadro è stato recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____
in data ____/____/____

	Tipo documento	Autori	Protocollo N.001985 Firmatario: Marco Peretti	Revisioni del 06/09/2022
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 1 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati		06/09/2022

AGEC

“DOCUMENTO INTERNO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA”

(con riferimento alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati)

ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, nonché in considerazione delle regole di valutazione imposte dal Regolamento UE 2016/679, delle Linee guida del “Working Party Art. 29” modificate da ultimo il 4 ottobre 2017, delle Linee guida 3/2019 dell' European Data Protection Board adottate il 29 gennaio 2020 e secondo quanto previsto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto “Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970”.

Premessa

L'impiego di sistemi di videosorveglianza impone il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dato che le regole di base della relativa disciplina sono applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

Con il presente documento AGECE, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, intende comprovare che il proprio sistema di videosorveglianza rispetta gli obblighi di legge in materia nonché i provvedimenti a carattere generale emanati in proposito dal Garante italiano (Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell' 08.04.2010 che ha sostituito il precedente del 29.04.2004).

	Tipo documento	Autori	
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 2 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	06/09/2022

1. Osservanza dei principi del Regolamento UE 2016/679

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 all'art. 5.

2. Ubicazione delle telecamere e finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono installati presso:

A) Monumenti e impianti (Verona dall'alto):

Torre dei Lamberti e biglietteria

Ubicazione	Impianto allarme	Impianto videosorveglianza
biglietteria	Antintrusione, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza che gestisce il Palazzo della Ragione per conto del Comune di Verona.	n. 2 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet a sistema locale (registrazione su DVR in control room). Titolare del trattamento: Comune di Verona.
Torre dei Lamberti	Antintrusione, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza che gestisce il Palazzo della Ragione per conto del Comune di Verona.	n. 12 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono dal piano terra fino al campanile; le immagini vengono registrate su un server ubicato in sede centrale. Titolare del trattamento: AGECE.

Funicolare e biglietteria (aree di accesso, cabina, stazioni di salita e discesa)

Ubicazione	Impianto allarme	Impianto videosorveglianza
Stazione a valle e biglietteria	Antintrusione, connesso con centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza incaricato da Agec	n. 5 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet a sistema locale (registrazione su DVR funzionante in control room). Titolare del trattamento: AGECE.
Stazione intermedia	nessuno	n. 1 telecamera digitale con indirizzo IP collegata via rete ethernet a sistema locale

	Tipo documento	Autori	Protocollo N.001985 del 06/09/2022 Firmatario: Marco Peretti
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 3 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	Revisioni 06/09/2022

		(registrazione su DVR funzionante in control room). Titolare del trattamento: AGECE.
Stazione a monte	nessuno	n. 5 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet a DVR locale (registrazione su DVR funzionante in control room). Titolare del trattamento: AGECE.
Cabina	nessuno	n. 1 telecamera digitale con indirizzo IP collegata via rete ethernet a DVR locale (registrazione su DVR funzionante in control room). Titolare del trattamento: AGECE.

B) Farmacie

Ubicazione	Impianto allarme	Impianto videosorveglianza
Farmacia di Borgo Nuovo	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia del Chievo	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia di Madonna di Campagna	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.

	Tipo documento	Autori	
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 4 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	06/09/2022

Farmacia di Quinto	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Olimpia zona stadio	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Cadore zona Borgo Trento	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Tomba zona B.go Roma	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Palazzina	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia San Rocco zona Quinzano	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Cadidavid	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.

	Tipo documento	Autori	Protocollo N.001985 del 06/09/2022 Firmatario: Marco Peretti
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 5 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	Revisioni 06/09/2022

		l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia San Massimo	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Grattacielo	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.
Farmacia Golosine	Antintrusione, antincendio, antirapina e massima temperatura locali, tutti connessi con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 3 telecamere digitali con indirizzo IP collegate via rete ethernet che riprendono solo l'interno della farmacia; le immagini vengono registrate su server ubicato in sede centrale.

C) Sede centrale (Palazzo Diamanti)

Ubicazione	Impianto allarme	Impianto videosorveglianza
Accesso dipendenti in Vicolo San Nicolò	Antincendio, connesso con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.	n. 2 telecamere digitali con indirizzo IP presso l'ingresso dipendenti che riprendono solo la bussola d'ingresso, collegate via rete ethernet a sistema locale (le immagini vengono registrate su server nella sede Ristorazione di via San Cristoforo, 2)

Tutti i suddetti impianti di videosorveglianza hanno le finalità di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio. A tal proposito si rinvia agli accordi sottoscritti da AGECE con la RSU aziendale assistita dalle OO.SS. territoriali di categoria per i comparti GASACQUA e FUNZIONI LOCALI.

	Tipo documento	Autori	Protocollo N.001985 del 06/09/2022 Firmatario: Marco Peretti
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 6 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	Revisioni 06/09/2022

3. Informativa di primo livello (cartello di avvertimento) agli interessati

I soggetti interessati dalle riprese sono sempre previamente avvertiti del trattamento, nonché dello scopo perseguito, mediante l'apposizione di cartelli ben visibili, collocati prima del raggio di azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze. La cartellonistica applicata di recente utilizza il “modello semplificato cartello videosorveglianza” predisposto dal Garante Privacy nel Dicembre 2020 sulla scorta delle Linee guida EDPB n. 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020.

4. Diritti degli interessati

Gli interessati potranno accedere alle riprese che li riguardano, onde verificare le finalità e le modalità di utilizzo dei dati. Potranno altresì ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, nonché, più in generale, esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Essi potranno esercitare i propri diritti scrivendo una e-mail all'indirizzo: infoagec@agec.it.

5. Notificazione al Garante e Valutazione d'Impatto (ex art. 35 Reg. EU 2016/679)

Il trattamento dei dati rilevati mediante videosorveglianza da AGECE non era soggetto alla notificazione al Garante, poiché non rientrava tra i casi individuati dall'art. 37 del D.Lgs. 196/2003 (provvedimento Garante n.1/2004 del 31 marzo 2004; chiarimenti forniti dal garante con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla posizione geografica delle persone).

Poiché in alcuni casi (Funicolare, Torre dei Lamberti, Farmacie) sono effettuati trattamenti sistematici di immagini, si è ritenuta necessaria l'esecuzione di una Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), a seguito della valutazione consulenziale e di un'analisi locale (sulla posizione delle telecamere, sugli angoli di ripresa, sulla configurazione dei software di registrazione, ecc.) condotta dalla società di servizi METIS SOLUTIONS S.r.l. nell'aprile del 2018.

La Valutazione d'impatto è stata poi formalizzata nel documento “DPIA AGECE VIDEOSORVEGLIANZA.XLS”.

Non sono presenti sistemi di ripresa e videoregistrazione “intelligenti” (ossia quei sistemi che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli).

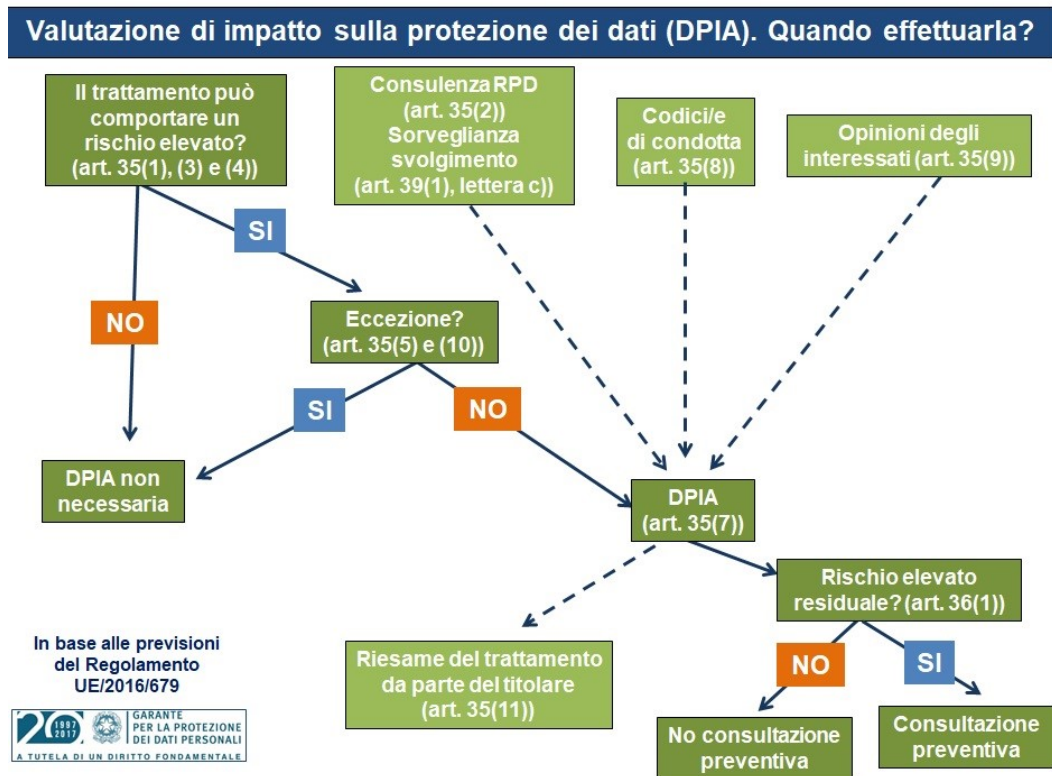
Sugli apparati di videoregistrazione verrà estesa la funzione di log: <<L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, l'utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”>> (Circolare INL n. 5/2018).

Sempre nella citata circolare, INL ha precisato che <<non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare.... Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di

	Tipo documento	Autori	Revisioni
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 7 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	06/09/2022

continue modificazioni nel corso del tempo e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo>>.

Le procedure e i sistemi saranno verificati, ed eventualmente aggiornati, con cadenza annuale.



6. Controllo sui lavoratori

L'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza **non** ha mai lo scopo di controllo dei lavoratori.

Le riprese, pertanto, sono effettuate nel rispetto del divieto di controllo a distanza dei lavoratori e delle garanzie previste al riguardo dalla legge (art.4 della L. n.300/1970).

Nessuna telecamera, in particolare, sarà installata nei luoghi destinati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).

7. Tecniche di ripresa

Le videocamere utilizzate, sempre fisse e non dotate di zoom, sono orientate in modo da limitare l'angolo visuale di ripresa, evitando perciò – quando non indispensabili – dettagli o ingrandimenti delle immagini.

	Tipo documento	Autori	
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 8 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	Revisioni del 06/09/2022 Firmatario: Marco Peretti

8. Registrazione e durata della conservazione dei dati

Vengono registrate immagini e viene garantito che la loro conservazione sarà limitata, di regola, alle 72 ore successive alla rilevazione (in considerazione dei fine settimana e delle festività), mediante un meccanismo preimpostato di sovra-registrazione delle immagini, in conformità al Provvedimento del Garante Privacy dell' 8 aprile 2010. In alcune evenienze potrebbe essere necessaria una maggior durata di conservazione, esclusivamente in ottemperanza ad una specifica richiesta della Polizia giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Decorso il termine di conservazione, le immagini saranno automaticamente cancellate mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

9. Designazione degli autorizzati al trattamento

Il Titolare del Trattamento (o il Responsabile del Trattamento) designa per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento, che avranno accesso al monitor per la visione in tempo reale o che potranno avere accesso alle registrazioni esclusivamente per la loro consegna alle Autorità competenti. A detti soggetti sarà comunicata l'autorizzazione al trattamento con le istruzioni "generali" e quelle "specifiche" inerenti alle mansioni lavorative.

Saranno inoltre adottate iniziative di formazione degli autorizzati al trattamento, anche per quanto concerne il trattamento di immagini attraverso sistemi di videosorveglianza.

Gli apparati di videoregistrazione sono ubicati in armadi chiusi a chiave e sono accessibili solo al personale autorizzato.

Alle imprese appaltatrici dei servizi di sicurezza e di controllo fisico degli accessi sarà comunicata la nomina a "Responsabile del trattamento" dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, corredata delle pertinenti istruzioni.

10. Utilizzo dei dati

I dati raccolti saranno utilizzati per ragioni di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio (reati, atti illeciti, ecc.); non saranno impiegati per finalità diverse e, come già esplicitato, non avranno mai lo scopo di controllo dei lavoratori.

I dati medesimi non potranno essere comunicati né diffusi a terzi, salvo superiori necessità di Polizia giudiziaria o di Giustizia.

11. Misure di sicurezza

Al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del dato trattato mediante videosorveglianza, AGECECE garantirà adeguati standard di sicurezza in conformità al principio di accountability, ispirandosi ai principi delle norme ISO 27001. Tutti i sistemi adottati sono configurati per l'accesso (alle visualizzazioni e alle registrazioni) tramite software dotato di autenticazione con binomio nome utente e password. Sono stati attivati profili autorizzativi diversi per ogni nome utente, in funzione delle autorizzazioni di accesso.

	Tipo documento	Autori		Revisioni
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 9 di 10	Direzione Generale Responsabile Protezione Dati		06/09/2022

I dati raccolti sono altresì protetti da idonee misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per i nuovi impianti, o per eventuali aggiornamenti tecnologici degli impianti esistenti, AGECE osserverà il principio della “privacy by design” (protezione dei dati fin dalla progettazione) ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE 2016/679.

12. Controlli

Periodicamente saranno effettuati controlli per la verifica dell’osservanza, da parte degli autorizzati al trattamento, delle istruzioni impartite. Con cadenza annuale saranno anche verificate le procedure di sicurezza adottate.

	Tipo documento	Autori	Revisioni
	Documento interno sulla videosorveglianza Pag. 10 di 10	Protocollo N.001985 Firmatario: Marco Peretti Direzione Generale Responsabile Protezione Dati	del 06/09/2022 06/09/2022

13. Procedura per l'acquisizione immagini da videosorveglianza e consegna alla pubblica Autorità

Pervenuta, con qualsiasi tramite e con qualsiasi mezzo, la notizia di un reato relativamente al quale vi possano essere immagini registrate da impianti di videosorveglianza, si osserva la seguente procedura:

- il dipendente specificamente autorizzato dal Titolare AGECE provvede immediatamente al "blocco immagini" impedendone la sovrascrittura;
- il dipendente di AGECE che possa riferire più efficacemente sulle circostanze del reato, provvede alla denuncia presso l'Autorità competente. Copia della denuncia viene depositata al protocollo di AGECE;
- se l'Autorità competente non ritiene di procedere all'acquisizione delle immagini, AGECE procede alla eliminazione delle immagini "bloccate";
- se l'Autorità competente ritiene di procedere all'acquisizione delle immagini, invia ad AGECE la relativa richiesta scritta, che viene protocollata ed inoltrata all'Istituto di Vigilanza;
- il dipendente AGECE autorizzato trasmette le immagini in modalità sicura all'Istituto di Vigilanza;
- l'Istituto di Vigilanza copia le immagini su supporto informatico dedicato, che consegna all'Autorità competente, annotando le generalità del pubblico ufficiale incaricato al ritiro, il quale firmerà per ricevuta;
- le immagini estrapolate dall'impianto di sorveglianza rimarranno salvate fino alla conferma della corretta lettura delle immagini da parte dell'Autorità competente;
- conclusa l'attività, l'Istituto di Vigilanza completa il fascicolo della procedura, annotando i riferimenti della denuncia e della richiesta di acquisizione delle immagini da parte dell'Autorità competente, le generalità delle guardie particolari giurate addette alla consegna del supporto contenente le immagini e le generalità del pubblico ufficiale incaricato al ritiro del supporto, allegando i relativi documenti.

Verona, lì 06 settembre 2022.

AGECE
(Titolare del Trattamento)

BOZZA DI ACCORDO BLACK BOX

In data 17/05/2019 presso la sede di Palazzo Diamanti, sono presenti la Direzione Aziendale e la RSU aziendale, assistita dalle OO.SS. territoriali di categoria per i comparti GAS ACQUA e FUNZIONI LOCALI:

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- 1) Con Determinazione Direttore Generale f.f. n. 05/2019 del 30.01.2019, è stato autorizzato l'affidamento in adesione a convenzione Consip della fornitura dei veicoli aziendali;
- 2) In base alle necessità aziendali evidenziate dalle strutture operative ed alle indicazioni della Direzione Generale sono stati previsti per ogni veicolo i servizi opzionali di Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia ed il Black box livello avanzato;
- 3) Tutti i veicoli saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello avanzato conformi alle prescrizioni della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Tali dispositivi consentiranno di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:
 - memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
 - memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
 - memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
 - geo-localizzazione dei veicoli in tempo reale e ricostruzione e dinamica dei sinistri;
 - di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi;
 - I dati registrati dovranno essere resi disponibili ad AGECE in qualità di assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici;
- 4) Tale strumentazione è dotata di sistemi di allarme e geo-localizzazione automatici in caso di sinistro o situazioni di pericolo o di furto ed è volta a garantire:
 - la sicurezza dei dipendenti a bordo e la salvaguardia del valore dei veicoli aziendali;
 - una più efficiente gestione della flotta, in un'ottica di riduzione dei costi;
- 5) AGECE garantisce che gli apparati di localizzazione satellitare sono in regola con le normative e prescrizioni vigenti in materia di privacy e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente verbale di accordo;
- 6) Il sistema di geo-localizzazione viene installato al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento del servizio esterno e la tutela del patrimonio rappresentato dagli automezzi;
- 7) L'utilizzo del sistema sarà limitato alle esigenze indicate. AGECE non intende, infatti, perseguire, direttamente o indirettamente, finalità di controllo sull'attività lavorativa;
- 8) La raccolta dei dati avverrà nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e il trattamento dei dati secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti intendono sottoscrivere il presente verbale di accordo per definire le modalità di gestione dei dati rilevati attraverso il sistema collegato ai mezzi e le garanzie per i lavoratori, in coerenza con quanto previsto in materia dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.lgs. 151/2015 e successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 e nel rispetto di tutte le norme di Legge e di CCNL in materia), dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

- A. Le parti quindi concordano che l'utilizzo dei dati del sistema Black Box è consentito unicamente per finalità di efficienza, organizzazione e sicurezza ed in particolare per le seguenti motivazioni:
 - la sicurezza dei dipendenti;
 - la tutela del patrimonio aziendale;
 - una gestione della flotta auto aziendale più efficiente;
- B. La raccolta dei dati, tra cui anche il rilievo della posizione tramite GPS per problematiche inerenti alla sicurezza, sarà eseguito in maniera automatica dall'applicativo;
- C. Alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali aziendali verranno fornite informazioni tecniche sul posizionamento dei sistemi GPS. AGECL formerà opportunamente i soggetti preposti circa il corretto utilizzo della tecnologia in parola, assicurandosi che la stessa non venga utilizzata in violazione della riservatezza e della dignità dei lavoratori. A tal fine verrà escluso il monitoraggio in tempo reale dei percorsi, fatto salvo il trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche, di organizzazione, programmazione del lavoro (rivisitazione mappatura percorsi, innalzamento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti, corretta manutenzione dei veicoli, situazioni di emergenza/criticità percorsi, tutela del patrimonio aziendale);
- D. L'azienda renderà idonea informativa ai lavoratori che utilizzano le autovetture aziendali dotate di Black Box circa l'utilizzo dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente;
- E. La presenza di apparecchiatura a tecnologia GPS sul mezzo sarà segnalata da apposita "vetrofanìa" all'interno del veicolo nel campo visivo del conducente, come da fac-simile allegato al Provvedimento del Garante Privacy n. 370 del 04.10.2011 denominato "sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro";
- F. La posizione del veicolo non è di regola monitorata continuamente dall'Azienda. I dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale, bensì la loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. L'Azienda non li considera strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale (ad esempio, inviando segnali d'allarme in relazione alla velocità del veicolo);
- G. L'Azienda garantisce che i dati raccolti non saranno utilizzati per un ulteriore trattamento illegittimo, per finalità di tracciamento o valutazione dei dipendenti;
- H. Qualora sia consentito l'uso privato del veicolo aziendale, al dipendente è garantita

la possibilità di disattivare temporaneamente il tracciamento della posizione qualora circostanze particolari lo giustifichino;

- I. I dati personali trattati saranno conservati per il tempo minimo necessario sulla base delle finalità perseguite, in applicazione del principio della minimizzazione dei dati, dopo di che saranno cancellati mediante procedura automatizzata.

L'applicazione del presente accordo diventerà effettiva a fronte della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per L'Azienda:

Firma

Il Direttore Generale f.f.

dott. Giovanni Governo

Per la R.S.U.: - Nominativo

Firma

ing. Barbara Adami

Gianantonio Bussola

dott. Michele Coratto

dott. Matteo Filippi

dott.ssa Laura Marrara

Maristella Zago

Bagnato Angela Maria

Bertagnoli Giuliana

Boscaini Stefania

Bruno Lorenzo

Duino Giuseppina

Filippini Massimo

Fedrico Silvio

Gelio Maria Elena

Marchesini Annalisa

Oselini Barbara

Paoletti Nicoletta

Scolari Maria

Per le OO.SS. – Nominativo

Firma

FEMCA CISL – Ivano Dalla Brea

FILCTEM CGIL – Stefano Benetton

CISL- FP Angelo Tirapelle

CGIL – FP Antonio De Pasquale

FLAICA-CUB Tiziana Riolfi

UIL – FP Marco Bognini

CSA Nicola Cavedini

L'ipotesi di accordo-quadro è stato recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. _____ in data ____/____/____

ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI

In data 28 settembre 2009 presso la Sede di Palazzo Diamanti sono presenti:

la Direzione Aziendale e la R.S.U. Aziendale assistita dalle OO.SS. territoriali.

Premesso che:

- l'esercizio del diritto di sciopero si deve contemperare con quei servizi pubblici essenziali volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;
- ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, vanno individuati, tramite contrattazione decentrata, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi;
- vengono ritenuti validi, per la generalità dei dipendenti aziendali compresi i dipendenti cui viene applicato un C.C.N.L. diverso dal Gas - Acqua i principi, imprescindibili dalla complessa realtà organizzativa aziendale di AGECS, dell'Accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con delibera dell'11 aprile 1991;
- si rende necessario adeguare il regolamento aziendale che disciplina le prestazioni indispensabili in caso di sciopero per i settori di attività di AGECS per il Servizio Farmaceutico e per il Servizio Funerario;

si conviene quanto segue:

- a. SETTORE FARMACEUTICO: al fine di ottemperare alla normativa nazionale sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali collegati al servizio farmaceutico gestito da AGECS, si stabilisce che tutto il personale delle Farmacie Quinto e Quinzano nonché delle Farmacie eventualmente di turno dovrà garantire la presenza in ogni caso di sospensione del servizio farmaceutico per agitazioni sindacali finalizzate allo sciopero.
ALLEGATO A)
- b. SETTORE FUNERARIO: si definisce in 3 operai e 2 impiegati la presenza minima tecnica di personale da garantire in ogni caso di sospensione del servizio per agitazioni sindacali finalizzate allo sciopero, per il primo giorno, ed in 10 operai e 3 impiegati il personale occorrente nei giorni successivi al primo in caso di

sciopero di eventuale durata superiore alla giornata, se calendarizzata in modo consecutivo, per tenere conto delle necessità di reperibilità e di pronto intervento e trasporto salme, di funzionamento delle celle mortuarie nonché della Polizia Mortuaria.

ALLEGATO B)

Le necessità di cui ai punti a, b vengono schematizzati nei dettagliati prospetti allegati al presente verbale e denominati allegato A) e allegato B), che fotografano il percorso analitico e di discussione approfondita già svolto tra la Direzione aziendale, le OO.SS. territoriali la R.S.U. aziendale e che divengono parte integrante dell' "Accordo Unico sulla regolamentazione e pianificazione delle prestazioni indispensabili nell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" che avrà potere regolamentare ad ogni effetto.

1. Di rimandare a quanto previsto dalla Legge e dagli accordi sottoscritti a livello nazionale per quanto attiene alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, al preavviso di sciopero, alla durata ed alla esclusione delle azioni di lotta ed a quanto previsto relativamente alla normalizzazione dei servizi.
2. I criteri e le modalità di individuazione dei lavoratori da comandare alle prestazioni indispensabili sono i seguenti:
 - ordine alfabetico di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni da erogare;
 - individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i lavoratori in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano.

Non sono inseriti altresì nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti delle R.S.U. e/o delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e della tutela degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e mezzi.

L'Azienda provvede ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di norma, almeno 48 ore prima dello sciopero con indicazione dei nominativi del personale stesso ed i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni indispensabili. Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio l'Azienda procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'Azienda darà comunicazione alle R.S.U. degli adempimenti aziendali di cui ai commi precedenti consegnando altresì alle stesse copia

dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'Azienda:

Nominativo

Firma

Per la R.S.U.:

Nominativo

Firma

Per le OO.SS.:

Nominativo

Firma

PROSPETTO ANALITICO ALLEGATO ALL'IPOTESI DI ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

SETTORE FARMACEUTICO

ANALISI TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDISPENSABILE	n° PERS. USUALMENTE		n° PERS. OCCORRENTE		NOTE	PERSONALE MINIMO OCCORRENTE		
	OPERAI	IMPIEGATI	OPERAI	IMPIEGATI		OPERAI	IMPIEGATI	SEDE OPERATIVA
Farmacie Comunali		60			Farmacia Quinto, Farmacia San Rocco - Quinzano e Farmacie in turno		15	FARMACIE COMUNALI
TOTALE PERSONALE OCCORRENTE		60			Minimo tecnico convenuto in caso di sciopero		15	

PROSPETTO ANALITICO ALLEGATO ALL'IPOTESI DI ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ALLEGATO B)

SETTORE FUNERARIO

ANALISI TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDISPENSABILE	n° PERS. USUALMENTE OCCORRENTE				n° PERS. OCCORRENTE GIORNI FESTIVI				NOTE	PERSONALE MINIMO OCCORRENTE CONVENUTO TRA LE PARTI		
	OPERAI		IMPIEGATI		OPERAI		IMPIEGATI			OPERAI	IMPIEGATI	SEDE OPERATIVA
Servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilità a tale servizio finalizzata (art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)	3	3	1	1	3	3	1	1	Squadra reperibile + Impiegato reperibile	3	1	ONORANZE FUNEBRI E TRASPORTI
Reperibilità per l'effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata			1	g.c.			1	g.c.	Impiegato reperibile			
Operazioni tanatologiche e conservative delle salme	3	g.c.							Squadra reperibile			
Servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del DPR 285	1	1							Operatore addetto alle celle/crematorio			FORNO CREMATORIO
Rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o sepoltura ed individuazione di posto salma nel cimitero, con esclusione della relativa pratica amministrativa	1	1	1	1					Servizio Posta (in caso di sciopero di durata superiore alla giornata) + Ufficio Polizia Mortuaria (in ogni caso)	1	1	POLIZIA MORTUARIA, ONORANZE FUNEBRI E TRASPORTI
Trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera	3	g.c.	1	g.c.	3	g.c.	1	g.c.	Squadra reperibile + Impiegato reperibile			
Trasporto di salme dopo il periodo di mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, di durata superiore alla giornata	12		1						Operatori ed impiegato (compresi i reperibili) per organizzare e garantire due servizi di trasporto funebre su quattro orari (in caso di sciopero di durata superiore alla giornata)	9	1	ONORANZE FUNEBRI E TRASPORTI
Accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285. Seppellimento di feretri destinati all'inumazione			1	1					Ditta Appaltatrice + Impiegato Ufficio Monumentale (in caso di sciopero di durata superiore alla giornata)		1	SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI
Seppellimento di feretri destinati alla tumulazione dopo un periodo di mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, di durata superiore alla giornata									Ditta Appaltatrice			
Accesso del pubblico ai cimiteri.									Ditta Appaltatrice			
TOTALE PERSONALE OCCORRENTE	23	5	6	3	6	3	3	1	Minimo tecnico convenuto 1° giorno di sciopero	3	2	
									Minimo tecnico convenuto dal 2° giorno di sciopero in poi	10	3	